

COMUNE DI AREZZO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI SUOLO
PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**



Delibera del Consiglio Comunale n..... del

INDICE

INDICE	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART. 1 – Oggetto del regolamento	7
ART. 2 – Classificazione del Comune	8
ART. 3 - Presupposto del canone	8
ART. 4 - Soggetti passivi	8
ART. 5 – Concessione di suolo pubblico e autorizzazione alla diffusione messaggi pubblicitari	9
ART. 6 – Durata delle occupazioni	9
ART. 7 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale per le occupazioni	9
ART. 8 – Tipologia delle occupazioni e metodi di misura	10
Art. 8.1 Occupazione di suolo e soprasuolo	10
Art. 8.2 Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni	10
Art. 8.3 Occupazioni di sottosuolo	11
Art. 8.4 Occupazioni temporanee	11
ART. 9 Determinazione del canone per le occupazioni	11
ART. 10 Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	12
ART. 11 Modalità di determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	13
ART. 12 Maggiorazioni e riduzioni del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	13
ART. 13 Modalità di determinazione del canone per particolari tipologie e finalità di messaggi pubblicitari	14
ART. 14 – Servizio di pubbliche affissioni	15
ART. 15. – Determinazione del canone per il servizio di pubbliche affissioni, riduzioni ed esenzioni	15
ART. 16 – Modalità di dichiarazione	16
ART. 17 – Versamento del canone	16
Art. 17.1 Occupazioni permanenti	16
Art. 17.2 Occupazioni temporanee	17
Art. 17.3 Diffusione di messaggi pubblicitari non conseguenti ad occupazioni	18
Art. 17.4 Disposizioni comuni	18
ART. 18 Occupazioni abusive	18
ART. 19 Indennità	19
ART. 20 Sanzioni	19
ART. 21 – Esenzioni	19
ART. 22 Esenzioni e agevolazioni per occupazioni finalizzate ad iniziative ad alto valore per il territorio	22
ART. 23 Recupero. Riscossione coattiva	22
ART. 24 – Rimborsi	23
ART. 25 Norme transitorie	23
TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	24
CAPO 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	24
ART. 26 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione	24
ART. 27 – Rilascio della concessione	24
ART. 28 – Principali obblighi del concessionario	24
ART. 29 – Rinnovo e proroga della concessione	25
ART. 30 - Subentro	25
ART. 31 - Rinuncia	26
ART. 32 – Sospensione e revoca della concessione	26
ART. 33 – Occupazioni d'urgenza	26

ART. 34 – Tavolo tecnico comunale	27
CAPO 2 - DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI	28
ART. 35 – Oggetto e finalità	28
ART. 36 - Definizioni	28
ART. 37 – Occupazioni permanenti, temporanee, stagionali	30
ART. 38 – Modalità di occupazione del suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commerciali o artigianali del settore alimentari.....	31
Art. 38.1- Principi generali.	31
Art. 38.2 Occupazione concessa sui marciapiedi e percorsi pedonali coperti (portici).	32
Art. 38.3- Occupazione concessa su piazze e strade pedonali.	34
Art. 38.4- Occupazione concessa su strade all'interno della ZTL.....	35
Art. 38.5- Casi particolari.	35
ART. 39 – Occupazioni per esposizione di opere di pittura/scultura, piante e fiori, oggetti di antiquariato, espositori, (giornali, cartoline, etc).....	36
ART. 40 – Domanda per il rilascio della concessione.....	36
ART. 41 – Disposizioni particolari per le aree private	37
ART.42 – Indennità per le occupazioni abusive	37
ART. 43 – Sanzioni.....	37
ART.44 – Norme transitorie applicabili al Titolo II – Capi 1 e 2	37
Art. 44.1.....	38
Art. 44.2.....	38
Art. 44.3.....	39
Art. 44.4.....	40
Art. 44.5.....	41
Art. 44.6.....	41
Art. 44.7.....	42
CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER GLI HOTELS.....	43
ART. 45 – Disposizioni particolari per gli hotels	43
CAPO 4 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE BENEFICHE, DI PROPAGANDA (POLITICA, ASSOCIATIVA, RELIGIOSA), DI PROPAGANDA ELETTORALE E COMIZI ELETTORALI, PROMOZIONALI O PUBBLICITARIE.....	44
ART.46 – Domanda per il rilascio della concessione di occupazione per iniziative benefiche , propaganda, promozionali, pubblicitarie	44
ART. 47 – Iniziative benefiche	44
ART. 48 – Iniziative di propaganda (politica, associativa, religiosa).....	46
ART. 49 – Iniziative di propaganda elettorale	49
Art. 49.1- comizi elettorali	51
ART. 50 – Iniziative promozionali/pubblicitarie.....	52
CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER IMPALCATURE E RECINZIONI DI CANTIERE, MEZZI D'OPERA, TRASLOCHI, AUTO- SPURGHI,.....	54
ART. 51 – Disposizioni comuni.....	54
Art. 51.1- Impalcature - cantieri	54
Art. 51.2- Posizionamento veicoli o mezzi d'opera per svuotamento fosse biologiche, traslochi e altre operazioni.	55
CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI	57
ART. 52 - Definizioni	57
ART.53 Modalità di occupazione delle aree pubbliche destinate alle manifestazioni	57
ART. 54 Sanzioni.....	58
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER PASSI CARRAI.....	59

ART. 55 Oggetto.....	59
ART. 56 Definizioni	59
ART. 57 Procedura per la richiesta di concessione.....	59
ART. 58 Durata della concessione.....	60
ART. 59 Subentro.....	60
ART. 60 Rinuncia alla concessione.....	60
ART. 61 Revoca della concessione	61
ART. 62 Passo carrabile di accesso a più proprietà	61
ART. 63 Passo carrabile provvisorio	61
ART. 64 Sanzioni.....	62
TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	63
CAPO 1 –Definizioni e principi generali.....	63
Art. 65 – Linee guida per la redazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni.....	63
Art. 66 - Ambito di applicazione del regolamento	63
Art. 67- Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari	63
A. Cartello:.....	63
B. Impianto per affissioni	64
b.1. Vetrina.....	64
b.2 Pannello porta manifesti.....	64
b.3 Pannello a muro	64
C. Impianti a messaggio variabile.....	64
D. Pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere	65
d.1. Gigantografia.....	65
d.2. Pannelli.....	65
d.3 Striscioni.....	65
E Cartello segnaletico	65
F. Stendardo.....	65
G. Striscione.....	66
H. Bandiere	66
I. Segno orizzontale reclamistico.....	66
L. Totem	66
M. Impianti pubblicitari di servizio.....	67
m.1. Supporto informativo	67
m.2 Pensilina dei mezzi di trasporto pubblico.....	67
m.3 Palina di fermata dei mezzi di trasporto.....	67
m.4 Bagno autopulente	67
m.5 Segnaparcheggio	67
m.6 Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	67
m.7 Transenna parapetonale, panchina, portabiciclette, cestini etc.	67
N. Preinsegne.....	68
n.1 Preinsegne pedonali.....	68
O. Impianti a LED luminosi	68
Art. 68 - Pubblicità sui veicoli.....	69
Art.69 - Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari.....	71
Art. 70 Zonizzazione del territorio comunale.....	72
Art. 71 – Divieti e limitazioni.....	72

CAPO 2 –Norme per la collocazione degli impianti pubblicitari sul territorio.....	75
Art. 72 –Cartello (art. 67 lettera A).....	75
Art. 73 – Impianti per affissioni (art. 67 lettera B).....	76
Art. 74 – Impianti a messaggio variabile (art. 67 lettera C).....	78
Art. 75 – Pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere (art. 67 lettera D)	79
Art. 76 –Cartello segnaletico (art. 67 lettera E).....	81
Art. 77 –Stendardo (art. 67 lettera F).....	82
Art. 78 –Striscione (art. 67 lettera G).....	83
Art. 79 – Bandera (art. 67 lettera H)	84
Art. 80 – Segnale orizzontale reclamistico (art. 67 lettera I)	85
Art. 81 – Totem (art. 67 lettera L)	86
Art. 82 – Supporto informativo (art. 67 lettera M1).....	87
Art. 83 – Pensilina trasporto pubblico (art. 67 lettera M2)	88
Art.84 – Palina trasporto pubblico (art. 67 lettera M3)	88
Art. 85 – Bagno autopulente (art. 67 lettera M4)	89
Art. 86 – Segnaparcheggio (art. 67 lettera M5)	90
Art. 87 – Preinsegna (art. 67 lettera N).....	91
Art. 88 – Preinsegna pedonale (art. 67 lettera N1)	92
Art. 89 – Impianti a LED luminosi (art. 67 lettera O)	93
Art. 90 – Altre forme di pubblicità soggette ad autorizzazione.	94
90.1 Contenitori di volantini, depliant e simili.....	94
90.2 Pubblicità fonica	94
90.3 Pubblicità effettuata a mezzo aeromobili o palloni frenati	94
90.4 Casi particolari.....	94
90.5 Altri mezzi pubblicitari	95
Art. 91 - Progetto Unitario.....	95
Art. 92 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione.....	95
Art. 93 - Calcolo delle distanze.	97
CAPO 3 Autorizzazioni, competenze e procedimenti amministrativi	100
Art. 94 - Competenze.	100
Art. 95 - Domanda e documenti obbligatori	100
95.1 Pubblicità permanente.....	100
95.2 Pubblicità temporanea.....	101
Art. 96 - Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione	102
Art. 97 - Validità dell'autorizzazione.....	103
Art. 98 - Modifica del messaggio pubblicitario	104
Art. 99 - Rinnovo dell'autorizzazione	104
Art. 100 - Subentro.....	104
Art. 101 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	104
Art. 102 - Targhetta d'identificazione	105
Art. 103 - Decadenza, revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica	105
Art. 104 - Vigilanza.....	106
Art. 105-- Sanzioni	106
Art. 106– Disposizioni finali e transitorie	106
Art. 107 - Entrata in vigore.....	106
TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI CON MANOMISSIONE DEL SUOLO (CANTIERI)	108

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	108
<i>Articolo 108 – Finalità e oggetto del Regolamento</i>	108
<i>Articolo 109 – Censimento del sottosuolo</i>	109
<i>Articolo 110 – Programmazione e pianificazione interventi</i>	110
<i>Articolo 111 – Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento</i>	110
<i>Articolo 112 – Conferenza dei Servizi</i>	111
CAPO 2 - AUTORIZZAZIONI	112
<i>Articolo 113 - Termini e modalità del procedimento di concessione</i>	112
<i>Articolo 114 - Ripristini definitivi del suolo pubblico e verifiche sui ripristini</i>	112
<i>Articolo 115 – Ufficio deputato al rilascio delle concessioni</i>	113
<i>Articolo 116 – Richiesta di concessione all'esecuzione lavori</i>	113
<i>Articolo 117 – Interventi d'urgenza</i>	113
<i>Articolo 118 – richiesta di ordinanza per disciplina del traffico</i>	114
<i>Articolo 119 - Rilascio della concessione</i>	114
<i>Articolo 120 – criteri per la determinazione della polizza fidejussoria</i>	115
<i>Articolo 121 – Disciplina tecnico – norme tecniche</i>	115
CAPO 3 - ESECUZIONE LAVORI	117
<i>Articolo 122 - Modalità esecuzioni lavori</i>	117
122.1 Ripristini pavimentazioni manomesse a seguito di rilascio di concessione.....	117
122.2 Ripristini pavimentazioni manomesse a seguito di intervento urgente.....	117
<i>Articolo 123 - Deroghe alle prescrizioni tecniche</i>	118
<i>Articolo 124 – Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori</i>	118
<i>Articolo 125 - Sanzioni</i>	118
125.1 - Sanzione ritardata ultimazione dei lavori.....	118
125.2 - Sanzione per ritardata o omessa presentazione di sanatoria.....	118
125.3 - Sanzione per ritardata o omessa presentazione della cartografia relativa al censimento.....	118
<i>Articolo 126 - Disciplina di riferimento</i>	119
CAPO 4 – NORME FINALI	119
<i>Articolo 127 – Atti vietati</i>	119
<i>Articolo 128 - ENTRATA IN VIGORE</i>	119

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019, articolo unico, ai commi da 816 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.
2. In particolare, con il presente regolamento si provvede a disciplinare i seguenti elementi:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 dell'articolo unico della L. 160/2019;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità proporzionale pari al canone maggiorato fino al 50 per cento considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "**suolo pubblico**" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.
5. Quando nel presente Regolamento sono usati i termini "**occupazione**" e "occupare" si intende la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di spazi o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che ne consente

un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

6. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a **mercati** realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 846 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente regolamento.

ART. 2 – Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 01/12/2019 pari a **99.862 abitanti**.

ART. 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) **l'occupazione**, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di uso pubblico costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale ex art. 1158 del codice civile, per "dicatio ad patriam" ovvero per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività per un suo continuo ed indiscriminato
 - b) **la diffusione di messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti pubblicitari installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le altre forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. **L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.**
3. Ai fini del pagamento del canone si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuabili ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.Lgs. n. 285/92.

ART. 4 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
3. Qualora in corso d'anno nell'occupazione permanente subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per intero, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue.

ART. 5 – Concessione di suolo pubblico e autorizzazione alla diffusione messaggi pubblicitari

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione comunale, è altresì vietata la diffusione di messaggi pubblicitari senza la relativa autorizzazione ove prevista dall'art. 23 del C.d.S..
2. **La concessione e autorizzazione si perfezionano con il pagamento del relativo canone.**
3. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, ovvero con concessione revocata, sospesa, scaduta ovvero decaduta, **sono abusive.**
4. La diffusione di messaggi pubblicitari senza l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S ovvero con autorizzazione revocata, sospesa, scaduta ovvero **decaduta è abusiva**

ART. 6 – Durata delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone si individuano occupazioni permanenti, temporanee e temporanee addizionali periodo primavera - estate:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano **temporanee** le occupazioni di durata inferiore a 365 giorni;
 - c) si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili.
 - d) Si considerano **temporanee addizionali nel periodo primavera - estate** le occupazioni di durata prestabilita (dal 15 aprile al 14 ottobre) concedibili in aggiunta ad un'occupazione permanente
2. La concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, per le attività di cui al titolo 2 del presente regolamento (impianti pubblicitari), salvo revoca, può avere la durata massima di anni tre (3), decorrenti dalla data del rilascio.
3. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con manufatti stabili avranno durata massima di anni dodici (12).
4. Le occupazioni temporanee relative alle altre tipologie hanno la validità indicata nell'atto.

ART. 7 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale per le occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, il territorio comunale si suddivide in **tre categorie di importanza di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche**, come stabilito nella delibera di consiglio comunale n.213 del 02/09/1994.(allegato A)

2. Alla suddetta suddivisione, ricavata dagli elementi di centralità, valore storico-artistico, flusso turistico, presenze commerciali, utilità economica ed intensità abitativa, è riconducibile il valore economico dell'area.
3. Eventuali modifiche apportate alla classificazione delle strade produrranno effetto, ai fini del presente regolamento, dall'anno successivo a quello dell'operata modifica a seguito dell'avvenuto recepimento di quest'ultima nell'atto regolamentare.
4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a. **per le occupazioni permanenti:**
 - 1^a cat. 100% della tariffa base;
 - 2^a cat. 100% della tariffa base;
 - 3^a cat. 95% della tariffa base;
 - b. **- per le occupazioni temporanee:**
 - 1^a cat. 100% della tariffa base;
 - 2^a cat. 75% della tariffa base;
 - 3^a cat. 50% della tariffa base;
5. Per aree di particolare interesse o pregio appartenenti alla zona A di R.U, possono essere previste dalla Giunta comunale maggiorazioni della tariffa con riferimento a particolari periodi dell'anno o a specifiche tipologie di occupazione. Tale maggiorazione non si applica alle occupazioni riguardanti le fiere, i mercati, i passi e gli accessi carrabili e i cantieri.
6. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

ART. 8 – Tipologia delle occupazioni e metodi di misura

Art. 8.1 Occupazione di suolo e soprasuolo

1. Per le **occupazioni sovrastanti il suolo pubblico** la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.
2. **Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili** la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
3. **Aree per le manifestazioni**, l'ammontare della superficie è calcolato dalla somma delle singole occupazioni.

Art. 8.2 Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

1. Ogni occupazione effettuata con **impianti di telefonia mobile** e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

Art .8.3 Occupazioni di sottosuolo

1. Per le **occupazioni sottostanti il suolo pubblico** l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati e per quelle effettuate con cavi, condutture e tubazioni è misurata sulla base della superficie convenzionale determinata dalla lunghezza della tubazione per un metro lineare convenzionale.

Art. 8.4 Occupazioni temporanee

1. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa, come risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, è ridotta nella misura del 30%.
2. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune, anche a mezzo del proprio eventuale concessionario, dispone la riscossione mediante convenzione applicando alla tariffa, come risultante dall'applicazione dei precedenti articoli, la riduzione del 50% previo il pagamento anticipato del canone.
3. Nel caso di occupazioni orarie il canone sarà conteggiato sulla base dell'importo giornaliero suddiviso in ventiquattresimi e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
4. Il mancato pagamento anticipato dell'intera somma dovuta o della prima rata, nel caso di rateizzazione per importi superiori a Euro 258,00, comporta la decadenza dell'agevolazione tariffaria.

ART. 9 Determinazione del canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui alla **lettera a) comma 1 del precedente art. 3**, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alla finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa, il cui importo è indicato analiticamente nell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione.
3. Il canone di ciascuna occupazione è ottenuto dalla tariffa base annuale o giornaliera, graduata secondo i parametri di cui al precedente comma 1, come deliberato annualmente dalla Giunta Comunale,
4. **L'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.** Per le

occupazioni che interessano aree superiori a 1.000 metri quadrati la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.

5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, **con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete**, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria che per i Comuni oltre 20.000 abitanti è fissata in **euro 1,00**. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per **le occupazioni del sottosuolo** la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. La superficie dei **passi carrabili** si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per passi carrabili si intendono tutti quelli regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 22 del codice della strada nonché i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o da fossette tombate o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora il proprietario del fabbricato fruente di passo carrabile provveda ad effettuare interventi edilizi regolarmente autorizzati nella proprietà, volti a rimuovere l'accesso stesso, il relativo canone non sarà più dovuto e ciò anche nell'ipotesi di permanenza delle alterazioni al piano stradale originario necessarie all'accesso. Su richiesta dei proprietari degli accessi carrabili a filo del manto stradale il Comune, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di 10 metri quadrati. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Per le occupazioni effettuate con **attrazioni dello spettacolo viaggiante** le superfici sono calcolate in ragione
 - del 50% fino a 100 mq.;
 - del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;
 - del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;

ART. 10 Determinazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla **lettera b) del comma 1, art. 3** del presente regolamento, il canone è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, definendo una tariffa annuale ed una giornaliera, in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, **calcolata in metri quadrati, le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.** indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. **La superficie è quella**

complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto quella occupata da scritte.

Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di **veicoli** adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. E' obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato con il mezzo.
3. **Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.**
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

ART 11 Modalità di determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Ai fini dell'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, il territorio del Comune di Arezzo è suddiviso in **due categorie**: coincidenti rispettivamente con la 1^a e con la 2^a e la 3^a di cui al precedente articolo 7
2. Alla 1^a categoria è applicata una maggiorazione del 150% della tariffa normale, come annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.

ART.12 Maggiorazioni e riduzioni del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per le seguenti tipologie, sono previste le seguenti **maggiorazioni** da applicarsi alle tariffe:
 - a) Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in **forma luminosa o illuminata**, la tariffa è incrementata del 100%;
 - b) Per la pubblicità che abbia **superficie compresa tra metri quadrati 5 e 8** la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di **superficie superiore a metri quadrati 8** la maggiorazione è del 100 per cento.
2. Per le seguenti tipologie, sono prevista le seguenti **riduzioni del 50%** da applicarsi alle tariffe:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub a) e sub b) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso che l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor

commerciali, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

ART.13 Modalità di determinazione del canone per particolari tipologie e finalità di messaggi pubblicitari

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di **monitor a led, diodi luminosi, lampadine e simili** mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la **variabilità del messaggio** o la sua **visione in forma intermittente, lampeggiante o similare**, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla specifica tariffa annuale o giornaliera determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità prevista dal comma 1 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso **diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche** effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
5. Per la pubblicità effettuata da **aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone è dovuto a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
6. Per la pubblicità eseguita con **palloni frenati** e simili, la tariffa è pari alla metà di quella prevista dal comma precedente
7. Per la pubblicità effettuata **mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari**, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di **apparecchi amplificatori** e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura annualmente stabilita dalla Giunta Comunale.
9. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
10. Per la pubblicità effettuata con **striscioni** o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa giornaliera riferita a ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 14 – Servizio di pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. Le prenotazioni delle affissioni possono essere inviate al concessionario non prima di 5 mesi rispetto alla data di avvio dell'affissione stessa. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
9. **Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.**

ART. 15. – Determinazione del canone per il servizio di pubbliche affissioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quantificata in base ai giorni di esposizione.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni o, se ulteriori, a 5 giorni.
4. La tariffa è incrementata del 150 per cento per le affissioni effettuate su impianti collocati nella 1a categoria.

5. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
6. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi dallo stesso prescelti.
7. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
8. **La riduzione del canone** sulle pubbliche affissioni **nella misura del 50%** è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione.
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.
9. **L'esenzione dal canone** sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Per l'applicazione della riduzione di cui alle ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso che l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

ART. 16 – Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ART. 17 – Versamento del canone

Art. 17.1 Occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Nel caso in cui l'occupazione permanente abbia inizio dopo il 30 giugno, per il primo anno il canone è dovuto nella misura del 50%.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione.

3. Per le **annualità successive a quella del rilascio dell'atto amministrativo** il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. I soggetti di cui al precedente articolo 9 comma 5 effettuano il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo sia superiore a € 258,00 è ammessa la facoltà da parte del debitore del versamento in quattro rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre, di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.
5. Per le occupazioni di cui all'art 9 comma 5 "**Occupazioni con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità**", il versamento del canone per l'annualità in corso deve essere effettuato entro il 30 aprile, riferendosi al numero complessivo delle utenze sussistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, comprensive sia di quelle in atto sia di quelle iniziate e cessate entro il suddetto termine.

Art. 17.2 Occupazioni temporanee.

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee, se di importo pari o inferiore a € 258,00, va eseguito in unica soluzione al momento del rilascio della concessione. Se l'importo è superiore può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
2. Per le **occupazioni realizzate nel corso dell'anno** la prima rata va versata contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo, le altre di uguale importo, entro le predette scadenze ancora utili.
3. In caso di cessazione dell'attività volontaria o per decadenza è dovuta l'intera annualità se la comunicazione di cessazione o il provvedimento di decadenza è effettuato dopo la data del 30 giugno di ciascun anno solare.
4. Per le **occupazioni temporanee del suolo effettuate in forma ripetuta** dai soggetti concessionari di servizi pubblici locali per l'effettuazione di attività di manutenzione delle reti presenti nel sottosuolo, il versamento del canone verrà effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno in relazione all'importo stimato dei metri quadrati da occupare nell'intero anno così come risultante dalle attività di programmazione degli interventi comunicata dai predetti concessionari al Comune di Arezzo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, verificata l'esatta entità delle occupazioni effettuate nell'anno di competenza, i predetti concessionari provvederanno ad effettuare il versamento a saldo di quanto ancora dovuto. Nel caso in cui l'importo dovuto, come risultante dal calcolo effettuato a consuntivo, risulti inferiore a quanto pagato nell'anno di competenza, il versamento del canone da effettuare entro il 31 gennaio per l'anno in corso verrà ridotto della somma vantata a credito dai predetti concessionari.
5. Per le **occupazioni temporanee addizionali periodo primavera estate** di cui all'art.6 comma 1 lettera d) il versamento del canone va effettuato contestualmente all'atto di rilascio dell'atto amministrativo in un'unica soluzione

Art. 17.3 Diffusione di messaggi pubblicitari non conseguenti ad occupazioni.

1. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari non conseguente ad occupazioni, **va eseguito in unica soluzione al momento del rilascio della autorizzazione o altro atto amministrativo equivalente.** In caso di diffusione annuale il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se l'importo è pari o inferiore a € 1.500 il versamento può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo alle seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

Art. 17.4 Disposizioni comuni

1. Il pagamento del canone sia per le occupazioni permanenti che temporanee che per la diffusione di messaggi pubblicitari non conseguenti ad occupazioni deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Arezzo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii. (c.d. decreto Fiscale); qualora attivate in futuro, potranno essere utilizzate ulteriori forme di pagamento tramite sistemi informatici.
2. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Gli importi dovuti a titolo di canone, per occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, il cui ammontare sia pari o inferiore a € 5,00 non sono dovuti.

ART. 18 Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive:
 - a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione, anche se è stato pagato il relativo canone;
 - b) le occupazioni ulteriori rispetto alla superficie oggetto di concessione;
 - c) le occupazioni sospese, revocate e/o protrattesi oltre la data di validità della concessione;
 - d) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 33.
2. Nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, risultante da apposito verbale di contestazione redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. 296/2006, è dovuta **l'indennità** prevista all'art. 19
3. E' irrogata altresì una **sanzione** amministrativa pecuniaria di importo stabilito all'art. 20
4. Fermo restando i pagamenti di cui ai commi 2 e 3, è disposta, con apposita ordinanza dirigenziale, **la rimozione dell'occupazione abusiva.** La rimozione sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dall'ordinanza del Dirigente. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.
5. Se relativamente alla medesima occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa al fine

della determinazione del periodo di occupazione o diffusione abusiva, salvo prova contraria dell'interessato che dimostri l'avvenuta interruzione della stessa.

ART. 19 Indennità

1. Per le occupazioni realizzate abusivamente è dovuta **una indennità pari al canone maggiorato del 50 %**
2. considerando **permanenti** le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e negli altri casi **temporanee** presumendo le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

ART. 20 Sanzioni

1. Per le occupazioni realizzate abusivamente è applicata **una sanzione pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio dello stesso**. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione
2. **Restano ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada**
3. Il concessionario è tenuto ed esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.
4. Ulteriori comportamenti che configurino violazioni in materia edilizia, tributaria, amministrativa alla vigente normativa compreso i vigenti regolamenti comunali (polizia urbana, verde pubblico, etc) sono sanzionabili nei termini previsti dalla normativa specifica.

ART. 21 – Esenzioni

1. sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- q) Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
- r) Occupazioni con pensiline connesse al trasporto pubblico di linea.
- s) Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- t) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali e altre manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda elettorale relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal 45° giorno antecedente la data delle consultazioni alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.

- u) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
 - v) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie e pasquali e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre
 - w) Occupazioni per manutenzione del verde privato, traslochi e spurgo autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
 - x) Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - y) Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
 - z) Occupazioni concesse a nuovi operatori “spuntisti “ della Fiera Antiquaria per un massimo di 3 partecipazioni consecutive, con finalità di fidelizzazione all'evento.
 - aa) Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss.mm.ii. per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione. L'esenzione si applica altresì quando le riprese rappresentino, attraverso una “dichiarazione d'interesse” della Giunta, un'opportunità di promozione turistica della città, diffondendo immagini inequivocabili del territorio comunale.
 - bb) Occupazioni di suolo pubblico con cantieri e ponteggi per la riqualificazione delle facciate di edifici, il rifacimento del tetto finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, adeguamenti alla normativa antisismica, che vengano realizzati su fabbricati utilizzati esclusivamente per civile abitazione o per residenza collettiva gestita da soggetti senza finalità di lucro, ubicati nella zona A di R.U. del centro Storico a condizione che:
 - il periodo di occupazione non superi i 120 giorni naturali e consecutivi; per occupazioni di durata complessiva maggiore, il canone verrà applicato dal 121° giorno.
 - i lavori abbiano inizio entro 10 giorni dalla concessione del beneficio.
 - cc) Occupazioni per pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora.
 - dd) Occupazioni per installazione di manufatti destinati alla pubblica erogazione gratuita dell'acqua qualora siano gestiti dal concessionario del servizio idrico integrato.
 - ee) occupazioni per stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati ad autoveicoli elettrici
2. I benefici dell'esenzione decorrono dalla data di presentazione della domanda.
3. Le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari di cui al primo comma, se effettuate oltre il periodo e/o la superficie autorizzata sono considerate abusive per il periodo e/o la superficie eccedente e quindi assoggettate al pagamento del canone e alle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 22 Esenzioni e agevolazioni per occupazioni finalizzate ad iniziative ad alto valore per il territorio .

1. Possono usufruire di agevolazioni o dell'esenzione dal canone le occupazioni temporanee per iniziative di qualsiasi tipologia, che prevedano al loro interno anche attività commerciale, per le quali la Giunta Comunale rilevi una forte ricaduta sul territorio a livello di immagine, promozione turistica, commerciale e/o economica della città. La valutazione del beneficio da concedere è effettuata sulla base della presentazione, da parte degli organizzatori, di una relazione dalla quale si evinca durata, numero di potenziali visitatori, presenza degli operatori in città, piano di comunicazione messo in atto per la visibilità della città o per pubblicizzare l'iniziativa, potenziali ricadute sull'economia cittadina o in campo sociale e tutti gli altri elementi ritenuti indicativi per la valutazione della Giunta Comunale.
2. Le iniziative benefiche di cui all'art. 47 possono essere dichiarate esenti qualora il soggetto organizzatore presenti un progetto di destinazione dei fondi le cui finalità vengano condivise ed approvate dall'amministrazione comunale.
3. Sono esenti le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, anche di natura commerciale, organizzate e/o promosse dalla Fondazione Arezzo Intour e dalla Fondazione Guido di Arezzo (delibere del consiglio comunale n.20 e n.21 del 23/02/2018)
4. La Giunta Comunale, ogni anno, può definire un piano di riqualificazione di particolari zone, piazze, strade o aree pubbliche esentando per un anno specifiche attività che si svolgano in tali aree .
5. Al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, intendendo come tali le imprese in cui tutti i soci non abbiano superato i 35 anni di età, le occupazioni di cui all'art. 35 comma 1 del presente regolamento possono usufruire di una detrazione del 50% della tariffa dovuta per 1 anno, rinnovabile per un massimo di tre annualità complessive se permangono i requisiti di cui sopra.

ART.23 Recupero. Riscossione coattiva.

1. In caso di mancato, tardivo e parziale versamento del canone, o di una sua rata, entro il termine previsto dal presente regolamento, l'Ufficio competente o il relativo concessionario della riscossione provvederà al recupero della somma dovuta. Per l'omesso e parziale versamento del canone, o di una sua rata, si applica una sanzione pari al 30% dell'importo dovuto o del restante canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000. Nel caso di tardivo versamento si applicano le seguenti penalità:
 - versamento effettuato entro 15 giorni dal termine stabilito: penalità del 4%;
 - versamento effettuato dopo 15 giorni e entro 30 giorni dal termine stabilito: penalità del 10%
 - versamento effettuato dopo 30 giorni dal termine stabilito: penalità del 20%.
2. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura del tasso legale
4. L'Ufficio competente, o il concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine dei 60 giorni dalla notifica all'interessato della intimazione di pagamento di cui

all'art. 15 del vigente Regolamento comunale delle Entrate, provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone, penale e interessi secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

5. Per economicità non si attiveranno procedure di recupero per un importo inferiore a quello fissato all'art. 12 comma 1 del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

ART. 24 – Rimborsi

1. I soggetti passivi possono chiedere con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. I rimborsi delle somme pagate e non dovute per l'anno in corso possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno o nell'anno successivo. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data della richiesta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 15,00.

ART. 25 Norme transitorie

1. Al fine di garantire una ordinata transizione dal previgente regime dei prelievi COSAP, ICP e DPA, per l'anno 2021 si dispone che il versamento del canone per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali sia effettuato entro il 30 aprile. Qualora l'importo sia superiore a € 258,00 è ammessa la facoltà da parte del debitore di effettuare il versamento in tre rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
2. Entro la data del 30 aprile 2021, i proprietari dei veicoli utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari devono presentare al concessionario della riscossione del canone per conto del Comune di Arezzo, una dichiarazione inerente la quantificazione della superficie dei messaggi pubblicitari esposti sul veicolo, calcolata con i metodi descritti nei precedenti articoli
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle vigenti normative.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 26 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, aree pubbliche, deve farne apposita domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale. Sulla modulistica, in base al tipo di occupazione che si vuole ottenere, sono specificati i contenuti della domanda e la documentazione da allegare.
2. Il provvedimento di concessione, costituente titolo per l'occupazione, è rilasciato alla conclusione di apposito procedimento amministrativo. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni del Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 27 – Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal direttore dell'ufficio competente
2. Il rilascio della concessione è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione e fino a quando non li abbia regolarizzati.
3. Tenuto conto del tipo di concessione e dei beni pubblici interessati anche indirettamente dalla utilizzazione dello spazio pubblico richiesto, il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un di adeguato deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso..
4. L'atto di concessione deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina l'atto stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione. **Nell'atto di concessione è determinato il canone dovuto. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, o di parte di esso in caso di pagamento rateale.**
5. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve sempre precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, fatte salve le occupazioni con carattere di urgenza.

ART. 28 – Principali obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ed esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.
2. Il concessionario è obbligato ad osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione.

3. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle vigenti contemplate nel Codice della Strada, nel relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, nonché a quelle previste in materia Edilizia, Commercio, Polizia, Igiene, Tutela del Verde vigenti.
4. Il titolare della occupazione è responsabile di tutti i danni eventualmente provocati dalla sua utilizzazione all'area pubblica in godimento ed è obbligato alla sua rimessa in pristino alla scadenza del periodo di occupazione.
5. Il concessionario deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, dovendo provvedere alla sua pulizia oltre che, qualora presenti, alla manutenzione e pulizia degli elementi di arredo, restando responsabile dei danni eventualmente provocati a persone e/o cose dal mancato rispetto di tali obblighi.
6. L'occupazione non può protrarsi oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
7. Per le aree ricadenti nel verde pubblico, il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal vigente regolamento comunale di tutela del verde e dall'eventuale prescrizioni disposte dall'ufficio competente in sede del Tavolo Tecnico di cui all'art.34.
8. Il concessionario deve rispettare le disposizioni e/o limitazioni in materia di orario di utilizzo dell'area in concessione in conformità al regolamento comunale sulle attività rumorose e rispettare quanto previsto dal vigente regolamento comunale di polizia urbana in materia di rumori e schiamazzi;

ART. 29 – Rinnovo e proroga della concessione

1. I tempi, le modalità, e i contenuti con i quali può essere inoltrata all'Amministrazione, la domanda di proroga di una concessione in scadenza o di rinnovo variano in base al tipo di concessione accordata e sono specificati negli articoli seguenti del presente regolamento.
2. La proroga e/o il rinnovo è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi alla concessione in scadenza, ed in particolare rispetto al pagamento del canone, delle indennità e sanzioni, riferite a pregressi periodi di occupazione, fino a quando non li abbia regolarizzati, ovvero qualora il titolo posseduto sia stato dichiarato sospeso o revocato

ART. 30 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi la titolarità o la gestione di un'attività alla quale è collegata l'occupazione di suolo pubblico, lo stesso dovrà dare immediata comunicazione al competente ufficio, mentre il subentrante potrà presentare istanza per il subentro successivamente all'avvenuto trasferimento dell'attività. La nuova concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione ove permangano le medesime condizioni presenti al rilascio della originaria concessione.
3. Fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi

previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del canone di occupazione al quale si riferisce la concessione oggetto di voltura.

ART. 31 - Rinuncia

1. I concessionari che non abbiano più interesse alle occupazioni possono rinunciare con apposita comunicazione, in carta libera, da presentarsi al Comune: per le occupazioni temporanee prima dell'inizio della stessa e per quelle permanenti entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.
2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone. Sarà invece rimborsato il deposito cauzionale eventualmente versato dall'occupante, verificata l'assenza di danni ai beni concessi.

ART. 32 – Sospensione e revoca della concessione

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale in occasioni straordinarie per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Il Comune dispone la revoca della concessione qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi altro titolo, salvo il rimborso della maggior quota del canone eventualmente corrisposto.
4. Nel provvedimento di revoca, che sarà debitamente notificato, è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi prioritariamente dall'eventuale deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. L'accertamento del mancato avvio della concessione entro i termini indicati nell'atto rilasciato dall'amministrazione ne comporta la revoca. E' facoltà del concessionario richiedere, motivandola, una proroga della data di inizio dell'occupazione. La proroga può essere richiesta per una sola volta.

ART. 33 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato in sanatoria.
2. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale e alla Polizia Municipale.
3. Contestualmente alla comunicazione l'interessato ha l'obbligo di presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'ufficio provvederà ad accertare, a posteriori, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni previste per le occupazioni abusive.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.).

ART. 34 – Tavolo tecnico comunale

5. Il Tavolo Tecnico è un organismo interno all'Ente con competenze di carattere consultivo su questioni afferenti l'utilizzo a vario titolo, da parte di terzi, di spazi ed aree pubbliche, con esclusione del sottosuolo e dei passi e accessi carrabili.
6. E' composto da rappresentanti degli Uffici della Polizia Municipale, Ufficio programmazione e sviluppo economico del territorio, Mobilità, Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori Edilizia e SUAP e della promozione del territorio, Manutenzione Strade concessioni e autoparco, Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo, Servizio Ambiente e di eventuali altri Uffici/Servizi, se coinvolti. Ove ritenuto opportuno ai fini dell'istruttoria delle pratiche in discussione, possono essere invitati alle riunioni dell'organismo anche soggetti esterni all'ente.
7. Il Tavolo tecnico, che si riunisce di regola con cadenza settimanale, previa convocazione, esprime pareri a maggioranza semplice dei componenti presenti. Nel caso non si raggiunga la suddetta maggioranza, il verbale della seduta darà atto delle diverse opinioni espresse dai componenti.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI

ART. 35 – Oggetto e finalità

1. Il presente capo disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche esterne ad una delle seguenti attività:
 - a) Attività di somministrazione di alimenti e bevande (nei modi indicati all'art. 37 comma 4)
 - b) Attività commerciali ed artigianali del settore alimentari (nei modi indicati all'art. 37 commi 5 e 5bis)
 - c) Attività commerciali del settore non alimentare (nei modi indicati all'art. 39)
2. Le finalità che si vogliono perseguire sono:
 - a) la tutela del contesto urbanistico e ambientale e del decoro urbano in cui l'occupazione va ad inserirsi con valutazione delle ripercussioni sulla disciplina del traffico pedonale e veicolare nonché sulla fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza. Ciò anche attraverso l'individuazione di zone ad alta criticità, per le quali vengono richiesti allestimenti particolari e attraverso le disposizioni dei regolamenti vigenti: Regolamento per le Attività Rumorose, regolamento di Polizia Urbana, Regolamento Urbanistico ed Edilizio e Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico di Arezzo.
 - b) la tutela di edifici di interesse storico – artistico e/o del contesto architettonico nel centro storico, ovvero in Zona A di R.U., nonché nelle altre zone soggette al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 /2004.

ART. 36 - Definizioni

1. Si definisce **chiosco** qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati. Qualora un chiosco sia utilizzato per una delle attività di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) e lettera b) potrà essere concessa un'ulteriore area da occupare esclusivamente con dehors.
2. Si definisce **dehors** l'area all'aperto, attrezzata con tavoli e sedie, arredi di cortesia, nonché eventuali altri elementi di arredo, quali pedane anche dotate di parapetto purché di altezza non superiore a m 1,10, tende retrattili ancorate ai muri dei fabbricati, pergotende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradianti di calore o refrigeranti, vasi o fioriere e simili. In particolare per arredi di cortesia si intendono sgabelli di altezza compresa tra 60 e 80 cm circa e appoggi con altezza minima da terra di 105 cm;
3. Si definisce **pergotenda** una struttura leggera aperta su tutti i lati necessaria al sostegno e all'estensione di una tenda di copertura per la protezione dal sole la quale costituisca l'elemento principale rispetto agli elementi portanti, **utilizzabile esclusivamente all'esterno del centro storico**, della Zona A di R.U., o delle altre zone soggette al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 /2004.)
4. Si definisce **pedana** la superficie piana, leggermente rialzata dal piano stradale di altezza minore uguale a 30 cm nel punto più alto, costituita da elementi modulari, facilmente rimuovibili, perlopiù in legno, accostati l'uno all'altro, eventualmente dotata di parapetto aperto. Nel Centro Storico le pedane, quali elemento dei dehors, sono ammesse per compensare la pendenza della strada, o nel caso che la

pavimentazione particolarmente sconnessa non consenta adeguata stabilità degli arredi.

5. Si definisce **basamento semipermanente** la superficie piana rialzata dal piano stradale con altezza superiore a 30 cm nel punto più alto, costituita da un elemento monolitico o più elementi modulari realizzati con vari materiali, non facilmente rimuovibile, dotato di parapetto aperto o parete frangivento ma sempre trasparente, di altezza massima non superiore a m 1,10. Al basamento semipermanente sono solitamente fissati i supporti portanti delle tende e ombrelloni. Può essere dotato di allacci alla rete elettrica.
6. Si definisce **tenda-gazebo** (per semplicità "gazebo" nei successivi articoli del presente regolamento) una struttura portante leggera non aderente ad altro fabbricato costituita da elementi mobili (in metallo o legno) smontabili e comunque facilmente rimovibili con copertura in tessuto ed eventuali teli laterali, non ancorata al suolo debitamente zavorrata, posta sullo spazio pubblico o di uso pubblico in occasione di iniziative e manifestazioni e mercati di carattere temporaneo di durata estremamente limitata.
7. Si definisce **struttura semipermanente** una struttura architettonica (per es. veranda, tettoia) realizzata in materiali di tipo leggero quali legno o metallo, costituita da elementi verticali ed elementi orizzontali anche inclinati collegati in maniera continua e solidale tra loro, ancorata al suolo, con autonoma copertura rigida o non, e che consenta la chiusura perimetrale, anche parziale, con tamponature prevalentemente trasparenti e facilmente asportabili.
8. L'installazione su area pubblica di **chioschi e strutture semipermanenti** richiede oltre all'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico anche il **permesso di costruire** costituendo trasformazione urbanistica del territorio.
9. Si definisce **Progetto Unitario**, il progetto redatto a tutela di un particolare contesto urbanistico e ambientale in cui si vanno ad inserire una o più occupazioni del suolo effettuate con strutture che necessitano del permesso a costruire, o basamenti semipermanenti. Il Progetto Unitario, redatto in genere dall'amministrazione e approvato dalla Giunta Comunale, può essere specifico di una piazza, di una strada o di un insieme di strade o piazze all'interno del centro storico, nonché nelle altre zone soggette al vincolo.

Qualora esistente la conformità al progetto unitario è elemento indispensabile al rilascio del permesso di costruire.

Il Progetto Unitario ha il compito di collocare armonicamente la singola occupazione nel contesto dell'organismo architettonico o del tessuto urbano di cui essa fa parte.

Il Progetto Unitario è costituito dai seguenti elementi:

- a) planimetria dello stato di fatto dell'ambito territoriale interessato con evidenziazione degli spazi pubblici oggetto di concessione di suolo
- b) planimetria dello stato di progetto dell'ambito territoriale interessato con la rideterminazione degli spazi pubblici oggetto di occupazione
- c) prospetti schematici dei fronti principali (situazione prima e dopo);
- d) documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi;
- e) elaborati specifici riferiti alle caratteristiche architettoniche, elementi tecnico-costruttivi, materiali, colori sui quali basare la valutazione di conformità di una proposta di intervento rispetto al progetto unitario.

In assenza di un Progetto Unitario ogni proposta di occupazione del suolo pubblico, che ricada all'interno del centro storico o altre zone soggette al vincolo di cui al D. Lgs. n. 42 /2004, da effettuarsi mediante struttura che richieda il permesso a costruire, o basamenti semipermanenti deve essere approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 37 – Occupazioni permanenti, temporanee, stagionali

1. L'art. 6 comma 1 definisce le occupazioni permanenti o temporanee.
2. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che non necessitano di permesso a costruire possono avere una validità **fino a tre anni**.
3. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che necessitano di permesso a costruire possono avere una validità **fino a dieci anni**.
4. I titolari delle attività di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi tramite dehors, gazebo o strutture semipermanenti. Qualora si utilizzino quali arredi dei dehors tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela.
5. Le **attività commerciali** di cui all'art.35 comma 1 lett.b) possono richiedere concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Qualora siano utilizzati tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela. Diversamente è ammessa la sola consumazione al banco e l'esposizione esclusiva di arredi di cortesia come definiti all'art.36 punto 2. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo;
- 5 bis. I titolari delle **attività artigianali** di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. Non sono ammessi tavoli e sedie ma esclusivamente arredi di cortesia come definiti all'art.36 punto 2. Ciascun appoggio di cortesia (tavolino o mensola) nel numero massimo di 4 può essere corredato al massimo di due sedute. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo.
Restano comunque salvi nelle ipotesi di cui al punto 4 e 5 e 5 bis del presente articolo quanto previsto dall'art.4 del Regolamento comunale per la tutela e il decoro del centro storico e dalla normativa vigente in materia di requisiti igienico sanitari dei locali di preparazione degli alimenti rispetto al numero dei posti;
6. Il procedimento amministrativo di rilascio o diniego della concessione si conclude nei termini previsti dalla legge 291/1990 e s.m.i.
7. Nelle occupazioni da effettuarsi all'interno del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale, qualora la concessione sia subordinata all'acquisizione da parte dell'ufficio del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, il tempo intercorrente tra l'invio della richiesta e l'ottenimento del parere costituisce interruzione dei termini del procedimento di cui al comma precedente.
8. Nelle occupazioni da effettuarsi tramite **dehors** all'interno del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale gli arredi dovranno essere conformi al **“Disciplinare sulle caratteristiche degli arredi ammessi per le occupazioni del centro Storico e nelle aree oggetto di tutela”** da approvarsi, con atto successivo al presente regolamento, dalla Giunta Comunale previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.
9. I titolari delle attività di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) b), che siano già titolari di una concessione permanente di suolo pubblico, possono richiedere il rilascio di una **concessione aggiuntiva valida per il periodo primavera-estate ovvero dal 15 aprile al 14 ottobre**. Per le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione può essere effettuata esclusivamente tramite dehors, inoltre per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari l'occupazione per il periodo primavera-estate avviene nel rispetto dei commi 5 e 5bis .

10. Il rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico temporanee o permanenti per gli esercizi di somministrazione di alimenti o bevande e per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari è subordinato al parere favorevole del Tavolo Tecnico (art. 34)

ART. 38 – Modalità di occupazione del suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commerciali o artigianali del settore alimentari

Art. 38.1- Principi generali.

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita **sul fronte** e di norma **in adiacenza** del pubblico esercizio. La superficie occupabile potrà avere una larghezza massima pari all'interasse dei muri perimetrali dell'esercizio commerciale salvo che lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto al rilasci della concessione non consenta larghezze maggiori. La profondità sarà variabile secondo lo stato dei luoghi (fig. 1).
2. Potranno essere consentite occupazioni in aree diverse dal fronte ed adiacenza dell'esercizio nei casi particolari descritti negli articoli seguenti.




Fig. 1 – modalità occupazione

3. L'occupazione di suolo pubblico è consentita sui marciapiedi, sulle strade e piazze pedonali e sulle strade interne alla ZTL .
4. Nelle strade esterne alla ZTL l'occupazione di suolo pubblico è vietata sulla porzione di sede stradale adibita a corsia per lo scorrimento dei veicoli e può essere consentita sulla porzione di sede stradale adibita a parcheggio purché, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto al rilascio della concessione, sia garantita la sicurezza della circolazione stradale.
5. In nessun caso potrà essere rilasciata concessione di suolo pubblico in contrasto con le norme igienico-sanitarie, in particolare per il rapporto tra numero dei posti a sedere e i servizi igienici a disposizione della clientela e con le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale e acustica (regolamento comunale di zonizzazione acustica);
6. All'interno del Centro Storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica – ambientale è vietata ogni forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù.
Questi dovranno contenere esclusivamente il nome del locale e il menù ma non potrà essere pubblicizzato nessun altro prodotto o marchio.

I cavalletti espositori del menù potranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, se presente, altrimenti sulla soglia del locale, ma non sul suolo pubblico.

Nella restante parte del centro abitato i cavalletti espositori possono essere utilizzati per diffondere altri messaggi pubblicitari purché gli stessi siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico se presente, altrimenti sulla soglia del locale o qualora ciò non sia possibile sul suolo pubblico in aderenza al fabbricato e contigui all'ingresso o vetrina del locale stesso, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. E' sempre vietata l'esposizione di cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili in luoghi distanti dall'esercizio commerciale, come ad esempio in corrispondenza delle intersezioni per indicare la posizione del locale.

7. Nel Centro Storico, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e comunque in adiacenza ad edifici di interesse storico ed artistico, fermo quanto previsto ai commi precedenti è altresì vietato:
 - a) accatastare e impilare gli arredi all'esterno del locale;
 - b) utilizzare quali elementi di delimitazione, graticci, cannicci o elementi simili
 - c) esporre sugli arredi scritte, loghi di sponsor e altro materiale pubblicitario
 - d) utilizzare gettacarte in plastica o riportanti pubblicità di prodotti o sponsor
 - e) utilizzare banchi di vendita esterni
 - f) installare videogiochi o altri intrattenimenti
 - g) esporre elementi bidimensionali o tridimensionali a forma di gelato, pupazzo, o di qualunque prodotto di richiamo
 - h) esporre distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;
 - i) installare giochi per bambini;
 - j) installare supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione
8. Nell'Area esterna al Centro Storico e nelle aree non sottoposte a tutela fermo quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 e 6 non sono ammessi nell'area in concessione:
 - a) banchi di vendita esterni;
 - b) videogiochi e altri intrattenimenti;
 - c) supporti, scaffalature e/o simili per esposizione articoli in vendita o in esposizione.
9. Il rimessaggio degli arredi al momento della chiusura giornaliera dell'attività dovrà essere effettuato con le modalità stabilite nell'atto di concessione

Art. 38.2 Occupazione concessa sui marciapiedi e percorsi pedonali coperti (portici).

1. L'occupazione dei marciapiedi è consentita sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2.00 m se l'occupazione è realizzata in adiacenza al fabbricato (fig.2).
2. In deroga all'art.38.1 c.1 l'occupazione di suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza al fabbricato purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,70 m, inoltre l'occupazione deve essere arretrata rispetto al bordo del marciapiede di 30 cm (fig.2).




Fig. 2 – modalità occupazione sui marciapiedi esternamente al centro storico

3. Nel centro storico le larghezze minime delle fasce libere di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridotte rispettivamente a 1,20 m per le occupazioni realizzate in adiacenza al fabbricato e a 1,50 m per le occupazioni non adiacenti al fabbricato (fig.2 bis)




Fig. 2 bis – modalità occupazione sui marciapiedi nel centro storico

4. Nei portici deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di 2,0 m sul lato esterno se l'occupazione è posta in adiacenza al fabbricato oppure 1,50 m per ogni lato se posta al centro (fig.3). Non sono consentite occupazioni in aderenza al filo interno delle colonne




Fig. 3 – modalità occupazione nei portici

Art. 38.3- Occupazione concessa su piazze e strade pedonali.

1. In deroga all'art.38.1 c.1 all'interno delle piazze e strade pedonali l'occupazione di suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza al fabbricato, in particolare nei casi in cui la piazza pedonale ed il fabbricato sono separati da una strada non pedonalizzata (fig.4).



Fig. 4 – modalità occupazione piazze pedonali (caso particolare)

2. L'occupazione di una strada pedonale quando nella strada non siano presenti passi carrai/garage privati è consentita sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada (fig.5). Qualora nella strada siano presenti passi carrai/garage deve essere lasciata libera una corsia per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,00 m, in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada




Fig. 5 – modalità occupazione strade pedonali (senza passi carrai).

Art. 38.4- Occupazione concessa su strade all'interno della ZTL.

1. L'occupazione di una strada interna alla ZTL è consentita, sul fronte ed in adiacenza del pubblico esercizio, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,50. In ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzera della strada




Fig. 6 – modalità occupazione strade in ZTL.

Art. 38.5- Casi particolari.

1. In deroga all'art. 38.1 c.1 l'ufficio può valutare ove ricorrano particolari motivazioni se concedere l'occupazione di suolo pubblico in posizione diversa da quella fronti-stante e adiacente il pubblico esercizio. La deroga è concedibile purché vi siano aree nelle immediate vicinanze utilizzabili senza ledere diritti di terzi, conformemente al codice della strada. Nel caso che tale area oggetto dell'occupazione non risulti fronti-stante un muro "cieco" ma vi sia la presenza di finestre di abitazioni private, portoni di ingresso o altri esercizi commerciali, dovrà essere sempre acquisito il nulla osta dei proprietari.
2. Nel caso sia applicabile la deroga di cui al comma precedente qualora venga presentata da soggetti diversi richiesta di concessione per lo stesso suolo e per lo stesso periodo di tempo verranno applicati i principi seguenti:
 - a) La concessione potrà avere una durata massima pari ad un solo anno.
 - b) Il suolo sarà concesso in via prioritaria a chi esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
 - c) In caso di attività analoghe l'area sarà ripartita fra i richiedenti proporzionalmente alla superficie del locale, anche nel caso che uno dei due richiedenti risulti titolare della concessione per l'anno precedente.
 - d) Qualora, per insufficienza di spazi o per le caratteristiche tipologiche o strutturali non risulti possibile ripartire proporzionalmente l'area, sarà stabilita la precedenza in base all'ordine cronologico di invio dell'istanza, nel caso si tratti di

nuove istanze, nel caso invece che una delle due istanze sia di rinnovo verrà data a questa la precedenza.

- e) Qualora sia stata concessa un'area, previo nulla osta del proprietario di un altro esercizio commerciale perché ad esso fronti-stante e nel caso che il medesimo locale sia poi utilizzato per l'esercizio di un'attività di somministrazione questo avrà la precedenza anche sul precedente titolare nella concessione dell'area.

ART. 39 – Occupazioni per esposizione di opere di pittura/scultura, piante e fiori, oggetti di antiquariato, espositori, (giornali, cartoline, etc)

1. I titolari delle attività di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico per l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:
 - a) souvenirs, cartoline illustrate e guide turistiche;
 - b) opere di pittura, scultura e grafica;
 - c) giornali e riviste;
 - d) piante e fiori;
 - e) oggetti di artigianato tradizionale
 - f) Biciclette
 - g) oggetti di antiquariato
2. La concessione è rilasciata purché conforme al codice della strada e sempreché non sia di intralcio ai flussi pedonali.
3. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra. In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno di espositori oggetto di concessione.
4. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline, esse possono essere collocate in espositori a "parete" (del tipo "a tasche") o in espositori girevoli appoggiati al suolo (es. treppiedi).
5. Alle edicole è consentita l'esposizione di "civette" di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo che può essere concesso fino ad un massimo di 2 m².
6. Agli esercizi di vendita/noleggio biciclette è consentito l'occupazione del suolo mediante una rastrelliera portabiciclette di lunghezza max. pari a m 2.
7. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno del negozio, oltre l'orario di apertura, degli espositori utilizzati per l'esposizione della merce.
8. Non è consentita l'utilizzo di bacheche o altri espositori a parete su edifici sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

ART. 40 – Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui agli art. 38 e 39, deve presentare domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla protocollazione da parte del Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indirizzo PEC, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora la stessa ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo PEC, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del

legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

- c) la planimetria dell'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, con le misure della superficie da occupare e la disposizione e degli arredi;
 - d) una relazione che descriva i motivi a fondamento dell'occupazione, la durata della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, la tipologia degli arredi le modalità d'uso;
 - e) l'impegno a costituire deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa e/o per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.
 - f) Nei casi di occupazione con manufatti tali da costituire trasformazione urbanistica quali chioschi o strutture semipermanenti nella domanda devono essere indicati gli estremi dei previsti titoli abilitativi rilasciati dai competenti uffici.
 - g) La documentazione tecnica definita nell'apposita modulistica predisposta per la presentazione della domanda.
3. Le **occupazioni aggiuntive per il periodo primavera-estate**, su richiesta specifica e distinta, possono essere concesse con il medesimo provvedimento e fino ad un massimo di tre periodi.

ART. 41 – Disposizioni particolari per le aree private

1. L'occupazione di aree private ad uso pubblico è soggetta al presente regolamento al pari delle aree pubbliche
2. L'occupazione di aree private non assoggettate all'uso pubblico ma visibili dalle aree pubbliche è soggetta al rispetto delle norme di salvaguardia del centro Storico e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ed in particolare al disciplinare di cui all'art. 37 comma 8

ART.42 – Indennità per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive come definite all'art. 18 è dovuta l'indennità stabilita all'art. 19 del presente Regolamento

ART. 43 – Sanzioni

1. Per le occupazioni realizzate abusivamente è applicata una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito all'art. 20 del presente Regolamento
2. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada
3. Il concessionario è tenuto ed esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione, con allegata la planimetria approvata. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.

ART.44 – Norme transitorie applicabili al Titolo II – Capi 1 e 2

1. Le norme transitorie stabilite nel presente articolo sono introdotte in conseguenza della situazione di emergenza dovuta all'epidemia causata dal virus COVID 19.
2. Le norme transitorie si applicano esclusivamente agli ampliamenti delle concessioni in essere ed alle nuove concessioni delle tipologie previste al CAPO 2 rilasciate in via straordinaria e temporanea.

3. **Le norme transitorie sono valide sino al 30/09/2021**, salvo posticipo della data di validità da stabilirsi a seguito dell'evolversi della situazione emergenziale.
4. L'occupazione del suolo in conseguenza delle concessioni e ampliamenti rilasciati in via straordinaria può essere effettuata solamente tramite dehors amovibili realizzati con elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni e fioriere purché funzionali all'attività di ristorazione
5. Per le occupazioni temporanee e permanenti di durata superiore si applica il presente regolamento sin dalla data del **01/01/2021** nella sua interezza eccetto il presente articolo 44.

Art. 44.1

Il testo **dell'articolo 27** è sostituito dal seguente:

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal direttore dell'ufficio competente
2. ~~Il rilascio della concessione è negato nel caso che il richiedente sia in difetto nell'adempimento degli obblighi relativi ad altra concessione e fino a quando non li abbia regolarizzati.~~
3. ~~Tenuto conto del tipo di concessione e dei beni pubblici interessati anche indirettamente dalla utilizzazione dello spazio pubblico richiesto, il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un di adeguato deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.~~
4. L'atto di concessione deve contenere: l'ubicazione, la tipologia e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina l'atto stesso in relazione alle diverse tipologie di occupazione. Nell'atto di concessione è determinato il canone dovuto. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, o di parte di esso in caso di pagamento rateale.
5. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve sempre precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico, fatte salve le occupazioni con carattere di urgenza.

Art. 44.2

Il testo **dell'articolo 34** è sostituito dal seguente:

1. Il Tavolo Tecnico è un organismo interno all'Ente con competenze di carattere consultivo su questioni afferenti l'utilizzo a vario titolo, da parte di terzi, di spazi ed aree pubbliche, con esclusione del sottosuolo del soprasuolo e dei passi e accessi carrabili.
2. E' composto da rappresentanti degli Uffici della Polizia Municipale, Ufficio programmazione e sviluppo economico del territorio, Mobilità, Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori Edilizia e SUAP e della promozione del territorio, Manutenzione Strade concessioni e autoparco, Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo, Servizio Ambiente e di eventuali altri Uffici/Servizi, se coinvolti. Ove ritenuto opportuno ai fini dell'istruttoria delle pratiche in discussione, possono essere invitati alle riunioni dell'organismo anche soggetti esterni all'ente.

3. Tavolo tecnico, ~~che si riunisce di regola con cadenza settimanale~~, previa convocazione, esprime pareri a maggioranza semplice dei componenti presenti. Nel caso non si raggiunga la suddetta maggioranza, il verbale della seduta darà atto delle diverse opinioni espresse dai componenti.

Art. 44.3

Il testo **dell'articolo 37** è sostituito dal seguente:

1. L'art. 6 comma 1 definisce le occupazioni permanenti o temporanee.
2. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che non necessitano di permesso a costruire possono avere una validità **fino a tre anni**.
3. Le occupazioni permanenti effettuate con strutture che necessitano di permesso a costruire possono avere una validità **fino a dieci anni**.
4. I titolari delle attività di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi tramite dehors, gazebo o strutture semipermanenti. ~~Qualora si utilizzino quali arredi dei dehors tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela.~~
5. Le **attività commerciali** di cui all'art.35 comma 1 lett.b) possono richiedere concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. ~~Qualora siano utilizzati tavoli e sedie, l'attività deve avere un bagno riservato in via esclusiva alla clientela. Diversamente è ammessa la sola consumazione al banco e l'esposizione esclusiva di arredi di cortesia come definiti all'art.36 punto 2. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo~~
- 5 bis. I titolari delle **attività artigianali** di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) possono richiedere il rilascio di concessione per l'occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico da realizzarsi esclusivamente tramite dehors. ~~Non sono ammessi tavoli e sedie ma esclusivamente arredi di cortesia come definiti all'art.36 punto 2. Ciascun appoggio di cortesia (tavolino o mensola) nel numero massimo di 4 puo' essere corredato al massimo di due sedute. Si precisa che in ogni caso è escluso il servizio al tavolo. Restano comunque salvi nelle ipotesi di cui al punto 4 e 5 e 5 bis del presente articolo quanto previsto dall'art.4 del Regolamento comunale per la tutela e il decoro del centro storico e dalla normativa vigente in materia di requisiti igienico sanitari dei locali di preparazione degli alimenti rispetto al numero dei posti;~~
6. Il procedimento amministrativo di rilascio o diniego della concessione si conclude nei termini previsti dalla legge 291/1990 e s.m.i.
7. Nelle occupazioni da effettuarsi all'interno del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale, qualora la concessione sia subordinata all'acquisizione da parte dell'ufficio del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, il tempo intercorrente tra l'invio della richiesta e l'ottenimento del parere costituisce interruzione dei termini del procedimento di cui al comma precedente.
8. Nelle occupazioni da effettuarsi tramite **dehors** all'interno del Centro storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico – ambientale gli arredi dovranno essere conformi al **“Disciplinare sulle caratteristiche degli arredi ammessi per le occupazioni del centro Storico e nelle aree oggetto di tutela”** da approvarsi, con atto successivo al presente regolamento, dalla Giunta Comunale previo parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

9. I titolari delle attività di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) b), che siano già titolari di una concessione permanente di suolo pubblico, possono richiedere il rilascio di una concessione aggiuntiva valida per il periodo primavera-estate ovvero dal 15 aprile al 14 ottobre.

richiedere l'ampliamento della superficie concessa fino ad un massimo del doppio, compatibilmente con gli spazi disponibili, la concessione dell'ampliamento valida sino al 30/09/2021.

~~Per le attività che effettuano somministrazione di alimenti e bevande L'occupazione può essere effettuata esclusivamente tramite *dehors*, amovibili realizzati con elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, e fioriere inoltre per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari l'occupazione per il periodo primavera-estate avviene nel rispetto dei commi 5 e 5bis.~~

10. ~~Il rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico temporanee o permanenti per gli esercizi di somministrazione di alimenti o bevande e per le attività commerciali ed artigianali del settore alimentari è subordinato al parere favorevole del Tavolo Tecnico (art. 34)~~

Art. 44.4

Il testo **dell'articolo 38.1** è sostituito dal seguente:

1. ~~L'occupazione di suolo pubblico è consentita **sul fronte** e di norma **in adiacenza** del pubblico esercizio. La superficie occupabile potrà avere una larghezza massima pari all'interasse dei muri perimetrali dell'esercizio commerciale salvo che lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto al rilascio della concessione non consenta larghezze maggiori. La profondità sarà variabile secondo lo stato dei luoghi (fig. 1).~~
2. ~~Potranno essere consentite occupazioni in aree diverse dal fronte ed adiacenza dell'esercizio nei casi particolari descritti negli articoli seguenti.~~
3. ~~L'occupazione di suolo pubblico è consentita sui marciapiedi, sulle strade e piazze pedonali e sulle strade interne alla ZTL~~
4. ~~Nelle strade esterne alla ZTL l'occupazione di suolo pubblico è vietata sulla porzione di sede stradale adibita a corsia per lo scorrimento dei veicoli e può essere consentita sulla porzione di sede stradale adibita a parcheggio purché, ad insindacabile giudizio dell'ufficio preposto al rilascio della concessione, sia garantita la sicurezza della circolazione stradale.~~
5. ~~In nessun caso potrà essere rilasciata concessione di suolo pubblico in contrasto con le norme igienico-sanitarie, in particolare per il rapporto tra numero dei posti a sedere e i servizi igienici a disposizione della clientela e con le norme relative al decoro urbano, compatibilità ambientale e acustica (regolamento comunale di zonizzazione acustica);~~
6. ~~All'interno del Centro Storico e nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica – ambientale è vietata ogni forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù. Questi dovranno contenere esclusivamente il nome del locale e il menù ma non potrà essere pubblicizzato nessun altro prodotto o marchio. I cavalletti espositori del menù potranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, se presente, altrimenti sulla soglia del locale, ma non sul suolo pubblico. Nella restante parte del centro abitato i cavalletti espositori possono essere utilizzati per diffondere altri messaggi pubblicitari purché gli stessi siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo~~

pubblico se presente, altrimenti sulla soglia del locale o qualora ciò non sia possibile sul suolo pubblico in aderenza al fabbricato e contigui all'ingresso o vetrina del locale stesso, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. E' sempre vietata l'esposizione di cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili in luoghi distanti dall'esercizio commerciale, come ad esempio in corrispondenza delle intersezioni per indicare la posizione del locale.

7. Nel Centro Storico, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e comunque in adiacenza ad edifici di interesse storico ed artistico, fermo quanto previsto ai commi precedenti è altresì vietato:
 - a. ~~accatastare e impilare gli arredi all'esterno del locale;~~
 - b. utilizzare quali elementi di delimitazione, graticci, cannicci o elementi similari
 - c. esporre sugli arredi scritte, loghi di sponsor e altro materiale pubblicitario
 - d. utilizzare gettacarte in plastica o riportanti pubblicità di prodotti o sponsor
 - e. ~~utilizzare banchi di vendita esterni~~
 - f. installare videogiochi o altri intrattenimenti
 - g. esporre elementi bidimensionali o tridimensionali a forma di gelato, pupazzo, o di qualunque prodotto di richiamo
 - h. esporre distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;
 - i. installare giochi per bambini;
 - j. installare supporti, scaffalature e/o similari per esposizione articoli in vendita o in esposizione
8. .Nell'Area esterna al Centro Storico e nelle aree non sottoposte a tutela fermo quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 e 6 non sono ammessi nell'area in concessione:
 - k. ~~banchi di vendita esterni;~~
 - l. videogiochi e altri intrattenimenti;
 - m. supporti, scaffalature e/o similari per esposizione articoli in vendita o in esposizione.
9. ~~Il rimessaggio degli arredi al momento della chiusura giornaliera dell'attività dovrà essere effettuato con le modalità stabilite nell'atto di concessione~~

Art. 44.5

Il testo **dell'articolo 38.3** è sostituito dal seguente:

1. In deroga all'art.38.1 c.1 all'interno delle piazze e strade pedonali l'occupazione di suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza al fabbricato, in particolare nei casi in cui la piazza pedonale ed il fabbricato sono separati da una strada non pedonalizzata (fig.4).
2. L'occupazione di una strada pedonale quando nella strada non siano presenti passi carrai/garage privati è consentita sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 m, ~~in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada (fig.5).~~ Qualora nella strada siano presenti passi carrai/garage deve essere lasciata libera una corsia per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,00 m, ~~in ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzeria della strada~~

Art. 44.6

Il testo **dell'articolo 38.4** è sostituito dal seguente:

1. L'occupazione di una strada interna alla ZTL è consentita, ~~sul fronte ed in adiacenza del pubblico esercizio~~, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei veicoli e pedoni larga non meno di 3,50 m. In ogni caso l'occupazione non può mai estendersi in profondità oltre la mezzera della strada

Art. 44.7

Il testo **dell'articolo 40** è sostituito dal seguente:

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui agli art. 38 e 39, deve presentare domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla protocollazione da parte del Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indirizzo PEC, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora la stessa ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo PEC, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) la planimetria dell'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, con le misure della superficie da occupare e la disposizione e degli arredi;
 - d) ~~una relazione che descriva i motivi a fondamento dell'occupazione, la durata della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, la tipologia degli arredi le modalità d'uso;~~
 - e) ~~l'impegno a costituire deposito cauzionale, o polizza fideiussoria, se richiesto, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nella concessione, fino alla scadenza o revoca di essa e/o per le spese di manutenzione e di ripristino del bene concesso.~~
 - f) Nei casi di occupazione con manufatti tali da costituire trasformazione urbanistica quali chioschi o strutture semipermanenti nella domanda devono essere indicati gli estremi dei previsti titoli abilitativi rilasciati dai competenti uffici.
 - g) ~~La documentazione tecnica definita nell'apposita modulistica predisposta per la presentazione della domanda.~~
3. Le **occupazioni aggiuntive per il periodo primavera-estate**, su richiesta specifica e distinta, possono essere concesse con il medesimo provvedimento e fino ad un massimo di tre periodi.
4. Non sono dovute le spese di istruttoria

CAPO 3 – DISPOSIZIONI PER GLI HOTELS

ART. 45 – Disposizioni particolari per gli hotels

1. Qualora per la particolare posizione dell'Hotel e la comprovata mancanza di spazi di parcheggio privati, risulti estremamente difficoltoso espletare le operazioni di carico/scarico bagagli, nonché la sosta temporanea per ragioni di servizio, può essere richiesta la concessione per l'occupazione di suolo pubblico adibito alla sosta regolamentata dei veicoli;
2. Gli spazi concessi potranno essere solo quelli esistenti lungo il perimetro esterno della struttura qualora le caratteristiche geometriche della strada consentano la sosta, e qualora non vi siano in atto limitazioni o divieti riguardanti la sosta (divieti di sosta/fermata, ZTL, ecc.).
3. Ad ogni esercizio potrà essere concesso :
 - a) Uno stallo di sosta (10 m2) per hotel con numero di camere inferiore o uguale a dieci
 - b) Due stalli di sosta (20 m2) per hotel con numero di camere superiore a dieci e inferiore a cinquanta
 - c) Quattro stalli di sosta (40 m2) per hotel con numero di camere superiore a cinquanta
4. L'area concessa ha una durata di due anni
5. L'area concessa sarà delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo con indicato del nome dell'hotel oltre alla segnaletica verticale di divieto di sosta ad eccezione del concessionario. Eventuale altra segnaletica mobile o complementare di delimitazione (catenelle, ecc) dovrà essere contenuta internamente alla linea di demarcazione dell'area concessa ad una distanza minima di cm. 30 dal bordo esterno della segnaletica orizzontale.
6. L'uso dello spazio è consentito esclusivamente ai veicoli dei clienti e dei fornitori dell'albergo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e delle merci;

CAPO 4 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE BENEFICHE, DI PROPAGANDA (POLITICA, ASSOCIATIVA, RELIGIOSA), DI PROPAGANDA ELETTORALE E COMIZI ELETTORALI, PROMOZIONALI O PUBBLICITARIE

ART.46 – Domanda per il rilascio della concessione di occupazione per iniziative benefiche , propaganda, promozionali, pubblicitarie

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via temporanea, spazi ed aree per lo svolgimento delle iniziative di cui al presente Capo 4 deve presentare domanda al Servizio competente su apposita modulistica scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale.
2. Le domande di concessione devono essere presentate **almeno 15 gg prima della data prevista per l'occupazione del suolo** ma non possono essere presentata con un anticipo superiore a 60 gg.
3. I dati da indicare e la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda sono indicati nella apposita modulistica, specifica per ogni tipo di iniziativa, scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale .

ART. 47 – Iniziative benefiche

1. Agli effetti del presente regolamento per “**Iniziative Benefiche**” si intendono le iniziative organizzate da associazioni, comitati, pro loco, enti, per la raccolta di fondi da finalizzare ad attività benefiche, umanitarie, assistenziali, sociali, sanitarie ecc. Esse si esplicano esclusivamente attraverso la distribuzione di prodotti alimentari e non, per i quali non viene richiesto un corrispettivo, ma solo un'offerta libera e con l'installazione di un'unica postazione. Qualora le iniziative benefiche si svolgano nell'ambito di eventi con caratteristiche e finalità diverse si applicano le disposizioni previste per l'iniziativa principale, fermo restando quanto previsto al comma successivo.
2. Le “Iniziative benefiche”, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'occupazione di suolo pubblico deve avvenire esclusivamente con le seguenti attrezzature: tenda-gazebo con copertura di colore neutro, privo di messaggi pubblicitari non riconducibili all'attività dell'Associazione, tavoli, sedie e in ogni caso nel rispetto della tabella di cui al comma 3;
 - b) il materiale esposto dovrà essere posizionato in adeguati contenitori/strutture, evitando l'uso di scatoloni di cartone;
 - c) le finalità e la destinazione della raccolta fondi devono essere pubblicizzate e rese intellegibili a chi volesse partecipare;
 - d) l'occupazione di suolo pubblico non può superare la durata di 2 gg consecutivi e lo stesso soggetto può richiedere l'occupazione per un massimo di due volte al mese nel centro storico e una volta alla settimana fuori del centro storico;
 - e) al soggetto richiedente può essere concessa un'unica postazione per il periodo richiesto;
3. La richiesta di occupazione dovrà contenere espressa motivazione di raccolta fondi per le citate finalità, accompagnata da dettagliata relazione sulle modalità di utilizzo dei fondi da raccogliere (scopo, ente a cui sono destinati ecc). In particolare i soggetti no profit devono depositare in allegato alla prima istanza, presso gli uffici competenti, il proprio atto costitutivo ed il relativo statuto e la raccolta dei fondi deve essere

finalizzata ad attività ricomprese nell'oggetto sociale, come risultante dagli atti depositati.

4. Le aree pubbliche destinate alle iniziative di cui al comma 1 e relativi allestimenti sono individuate nelle tabelle seguenti:

Aree del Centro Storico			
(l'occupazione può essere concessa allo stesso soggetto per un numero massimo di due volte al mese).			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
via Roma – portici (solo week end)	N. 3 postazioni	3x2 mq	Tavolo
Corso Italia	Postazione n.1 di fronte al civ. 221 – porticato banca (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
	Postazione n.2 di fronte al civico 262 (esterna al porticato)	3x2 mq	Tavolo
P.zza S. Michele	postazione unica	3x2 mq	Tavolo
Piazza Guido Monaco	Postazione n.1 quadrante lato Universo Sport.	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.2 quadrante lato galleria	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.3 quadrante lato assicurazioni	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.4 quadrante lato INAIL	3x3 mq	Gazebo
Scale Mobili (accesso inferiore)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Piazza Risorgimento (lato a confine di via Madonna del Prato)	N. 2 postazioni	3x3 mq	Gazebo

Aree esterne al Centro Storico			
(l'occupazione può essere concessa allo stesso soggetto per un numero massimo di una volta alla settimana)			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
Piazza Giotto	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Piazza Zucchi	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Centro comm. Fiorentina	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
Centro comm. Olmo	postazione unica	3x3 mq	Gazebo

5. Eventuali richieste per aree pubbliche diverse da quelle indicate al comma precedente, saranno valutate dal Tavolo Tecnico.
6. La responsabilità del corretto utilizzo e della sicurezza dei gazebo utilizzati, è in capo al soggetto richiedente.
7. Qualora si renda necessario l'uso di energia elettrica l'organizzatore dovrà attivarsi presso l'ente fornitore per l'ottenimento dell'allacciamento temporaneo a propria cura e spesa e farsi rilasciare da un installatore abilitato, la dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 per l'impianto elettrico aggiuntivo, da tenere presso la postazione a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Municipale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato al rilascio della concessione

ART. 48 – Iniziative di propaganda (politica, associativa, religiosa)

1. Agli effetti del presente regolamento per **“Iniziative di propaganda politica, associativa, sindacale, religiosa”** si intendono quelle iniziative organizzate da soggetti quali partiti, associazioni di carattere politico, sindacati, enti religiosi, associazioni no profit ecc., con finalità di promozione e diffusione delle proprie proposte.
2. L'occupazione di suolo pubblico da parte del medesimo soggetto non potrà superare la durata di 1 giorno.
3. Per le iniziative di cui al presente articolo possono essere concesse più postazioni per lo stesso periodo in aree diverse. Non è invece ammesso concedere più postazioni nella stessa area per lo stesso partito/movimento/associazione/comitato.
4. Per la priorità nella valutazione delle richieste rileva la data di protocollazione, rispettando inoltre su base settimanale il criterio dell'alternanza nelle zone di postazioni individuate al comma successivo fatta eccezione per l'area denominata via Giotto per la quale dovrà essere assicurato, su base mensile il criterio dell'alternanza sui gruppi di postazione individuati.

5. Le aree pubbliche destinate alle iniziative di cui al comma 1 e relativi allestimenti sono individuate nelle tabelle seguenti:

Aree del Centro Storico.				
via/piazza	postazioni	superficie		Allestimenti consentiti
via Roma – portici (escluso il primo sabato del mese)	n.2 postazioni	3x2	mq	Tavolo
Corso Italia	Postazione n.1 di fronte al civ. 221 – porticato banca (solo week end)	3x2	mq	Tavolo
	Postazione n.2 di fronte al civico 262 (esterna al porticato) (solo week end)	3x2	mq	Tavolo
P.zza S. Agostino	n.2 postazioni	3x3	mq	Gazebo
Piazza Guido Monaco	Postazione n.1 quadrante lato Universo Sport.	3x3	mq	Gazebo
	Postazione n.2 quadrante lato galleria	3x3	mq	Gazebo
	Postazione n.3 quadrante lato assicurazioni	3x3	mq	Gazebo
	Postazione n.4 quadrante lato INAIL	3x3	mq	Gazebo

Aree esterne al Centro Storico			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
Via Giotto ¹ (in occasione del mercato settimanale)	ex CCIA (n.12 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	civico 27 (n.2 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	bar Giotto (n.4 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	intersezione via Tiziano (n.2 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	Rotatoria (n.6 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
Piazza Saione	postazione unica	3x3 mq	Gazebo

6. Eventuali richieste per aree diverse da quelle sopra individuate verranno valutate dal Tavolo Tecnico.
7. E' vietato effettuare propaganda e distribuzione di volantini nelle aree circostanti gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, cimiteri, chiese/edifici di culto, per un raggio di almeno 100 m..
8. La responsabilità del corretto utilizzo e della sicurezza dei gazebo utilizzati, è in capo al soggetto richiedente.
9. Qualora si renda necessario l'uso di energia elettrica l'organizzatore dovrà attivarsi presso l'ente fornitore per l'ottenimento dell'allacciamento temporaneo a propria cura e spesa e farsi rilasciare da un installatore abilitato, la dichiarazione di conformità ai sensi del DM n. 37/2008 per l'impianto elettrico aggiuntivo, da tenere presso la postazione a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Municipale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico
11. Il pagamento del canone deve essere effettuato al rilascio della concessione

¹ COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA AL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 49 – Iniziative di propaganda elettorale

1. Agli effetti del presente regolamento per “**Iniziative di propaganda elettorale**” si intendono quelle iniziative organizzate da soggetti politici (partiti, associazioni di carattere politico ecc.), con finalità di promozione e diffusione delle proprie proposte politiche.
2. La domanda di concessione può essere presentata solamente durante il **periodo della campagna elettorale** almeno **3 gg. prima** della data prevista per le iniziative di cui al presente articolo e all’art.49.1..
3. Allo stesso soggetto politico non può essere rilasciata la medesima postazione per un periodo superiore ad un giorno escludendo la consecutività di due o più giorni
4. L’occupazione di suolo pubblico da parte del medesimo soggetto, per tali attività, non potrà superare la durata di giorni 1.
5. Qualora la richiesta sia inoltrata da una coalizione di partiti, questa esclude le richieste pervenute da altri partiti/movimenti della medesima coalizione.
6. Ai sensi dell’art.9 primo comma della legge 212/1956 nel giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico
7. Le aree pubbliche destinate alle iniziative di cui al comma 1 e relativi allestimenti sono individuate nelle tabelle seguenti:

Aree del Centro Storico.			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
via Roma – portici (escluso il primo sabato del mese)	n.2 postazioni	3x2 mq	Tavolo
Corso Italia	Postazione n.1 di fronte al civ. 221 – porticato banca (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
	Postazione n.2 di fronte al civico 262 (esterna al porticato) (solo week end)	3x2 mq	Tavolo
	Postazione n.3 di fronte al civico 177 (UBI banca)	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.4 di fronte al civico 115	3x3 mq	Gazebo

P.zza S. Agostino (escluso giorni ed orari concomitanti con mercati/fiere)	n.2 postazioni	3x3 mq	Gazebo
---	----------------	--------	--------

Piazza Guido Monaco	Postazione n.1 quadrante lato Universo Sport.	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.2 quadrante lato galleria	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.3 quadrante lato assicurazioni	3x3 mq	Gazebo
	Postazione n.4 quadrante lato INAIL	3x3 mq	Gazebo
P.zza S. Michele	postazione unica	3x2 mq	Tavolo
P.zza Risorgimento (spazio antistante borsa merci)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
P.zza S. Jacopo (centro piazza)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo
P.zza della Repubblica (antistante ex-APT)	postazione unica	3x3 mq	Gazebo

Aree esterne al Centro Storico			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
Via Giotto ² (in occasione del mercato settimanale)	ex CCIA (n.12 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	civico 27 (n.2 postazioni)	3x3 Mq	Gazebo
	bar Giotto (n.4 postazioni)	3x3 Mq	Gazebo
	intersezione via Tiziano (n.2 postazioni)	3x3 mq	Gazebo
	Rotatoria (n.6 postazioni)	3x3 mq	Gazebo

8. Eventuali richieste pervenute per aree diverse da quelle sopra indicate verranno valutate dal Tavolo Tecnico.
9. Per la priorità nella valutazione delle richieste rileva la data di protocollazione, rispettando inoltre su base settimanale il criterio dell'alternanza nelle zone di postazioni individuate al comma 7.

Art. 49.1- comizi elettorali

1. Agli effetti del presente regolamento per "**Comizi elettorali**" si intendono quelle iniziative, organizzate dai partiti politici partecipanti alla competizione elettorale, con la presenza di uno o più oratori su apposito palco, per la propaganda delle proprie proposte politiche, in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee, politiche, amministrative o referendum.
2. Gli spazi riservati allo svolgimento dei comizi elettorali sono individuati con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, purché non in contrasto e/o coincidenza con manifestazioni consolidate e programmate prima dell'indizione dei comizi elettorali, garantendo nei 30 giorni precedenti la consultazione elettorale la fruibilità di almeno 3 piazze.
3. I comizi potranno tenersi nelle seguenti fasce orarie:
 - Dalle ore 10:00 alle ore 13:00
 - Dalle ore 16:00 alle ore 23:00
4. L'uso della piazza concessa per i comizi sarà limitato a massimo **2 ore** oltre **30 minuti** per tempi tecnici di allestimento

² COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA AL PRESENTE REGOLAMENTO

5. Tra un comizio e l'altro qualora si svolgano nella stessa piazza dovranno trascorrere almeno **30 minuti** per assicurare il regolare deflusso del pubblico
6. Qualora siano presentate più richieste per l'occupazione di suolo pubblico per la stessa Piazza e stesso orario, la priorità nell'accoglimento della richiesta è stabilita dalla data di protocollazione dell'istanza.
7. E' fatto divieto richiedere più di una piazza nella stessa data allo stesso soggetto politico o coalizione.
8. Per quant'altro non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo alla normativa elettorale vigente ed alle Circolari in materia elettorale emanate dalla locale Prefettura.

ART. 50 – Iniziative promozionali/pubblicitarie

1. Agli effetti del presente regolamento per “**iniziative promozionali / pubblicitarie**” si intendono quelle iniziative organizzate per la promozione della propria attività, anche con eventuale esposizione dei prodotti (compresi automobili od altri veicoli) con assoluto divieto di qualsiasi forma di commercio.
2. L'occupazione di suolo pubblico non potrà superare la durata di **2 gg** consecutivi.
3. Il medesimo soggetto organizzatore non potrà richiedere l'occupazione di suolo pubblico per più di **una volta al mese**, a prescindere dal luogo richiesto
4. l'occupazione per l'esposizione dei veicoli potrà essere concessa al medesimo richiedente per non più di 4 giorni al mese anche consecutivi esclusivamente nell'area individuata come “Campo di Marte”.
5. Le aree pubbliche destinate alle iniziative promozionali/pubblicitarie, di cui al comma precedente sono esterne al centro storico ed individuate nella tabella seguente: :

Aree esterne al Centro Storico			
via/piazza	postazioni	superficie	Allestimenti consentiti
piazza Giotto (antistante i portici)	n.4 postazioni	3x3 mq	Gazebo /Camper
Piazza Zucchi (lato via Arno)	n.2 postazioni	5x5 mq	Gazebo
Piazzale Stadio (di fronte alla piscina comunale - lato campi da calcio)	Postazione unica	15x4 mq	Tir/gazebo/camper
Intersezione via Giotto via Tiziano	Postazione unica	3x3 mq	Gazebor

Campo di Marte (area in prossimità dell' impianto semaforico)	Postazione unica	5x4 mq	Allestimento solo per esposizione veicoli
---	------------------	--------	--

6. Eventuali richieste pervenute per aree diverse da quelle suindicate verranno valutate dal Tavolo Tecnico.
7. Per l'esposizione dei veicoli il soggetto richiedente dovrà altresì garantire la protezione del suolo in modo idoneo ad evitare danneggiamenti da perdite di oli e benzine dagli autoveicoli in esposizione che devono essere tassativamente in regola con le norme del Codice della Strada.
8. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di non concedere gli spazi sopra elencati o di revocarli, nel caso in cui, nel medesimo luogo, sia previsto o sopravvenga in concomitanza, un evento considerato dalla stessa Amministrazione di particolare rilievo pubblico.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato al rilascio della concessione

CAPO 5 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER IMPALCATURE E RECINZIONI DI CANTIERE, MEZZI D’OPERA, TRASLOCHI, AUTO- SPURGHII,

ART. 51 – Disposizioni comuni

1. La domanda di concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per allestire impalcature e recinzioni di cantiere, eseguire operazioni di trasloco, di svuotamento fosse biologiche o altro tipo di operazione mediante mezzi d’opera deve essere inoltrata almeno **15 gg. prima** della data prevista per l’inizio dell’occupazione del suolo compilando gli appositi modelli scaricabili dal sito dell’amministrazione comunale.
2. L’art. 33 del presente regolamento disciplina le modalità con cui effettuare le occupazioni per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio.

Art. 51.1- Impalcature - cantieri

1. La domanda per l’occupazione del suolo, il rinnovo o l’ampliamento di una concessione già rilasciata deve indicare il nome della strada sulla quale si vuole effettuare l’occupazione e le sue caratteristiche planimetriche e la tipologia e dimensione delle strutture da installare (ponteggio, recinzione, autocarri e mezzi d’opera, gru etc.)
2. Nel modello di domanda sono specificati gli allegati che il richiedente in riferimento al tipo di occupazione deve obbligatoriamente presentare (planimetria quotata, documentazione fotografica, documentazione tecnica, etc)
3. Il canone è determinato sull’effettiva porzione di suolo effettivamente occupato a piano stradale; devono comunque essere specificate le dimensioni dell’occupazione alla base e di tutte le parti realizzate a sbalzo ad esclusione del paraschegge che, trattandosi di protezione ai fini della sicurezza verso la pubblica circolazione, se necessario, può essere liberamente installato
4. Salvo quanto diversamente specificato l’occupazione si intende installata a ridosso dello stabile sul quale si eseguono i lavori, pertanto la larghezza è data dalla distanza tra la proprietà ed il filo esterno della struttura.
5. Nel determinare le dimensioni dell’occupazione occorre considerare quanto segue:
 - la larghezza utile al passaggio dei pedoni sul marciapiedi sarà data dalla differenza tra la larghezza totale dello stesso marciapiedi e la larghezza dell’occupazione, tale passaggio non dovrà comunque essere inferiore a mt. 1,00 e sarà valutato in funzione delle esigenze viabilistiche
 - in corrispondenza di ostacoli fissi dovrà essere garantito un passaggio pedonale min. di mt. 1,00
 - verso carreggiata dovrà essere garantito un franco di sicurezza min. di mt. 0,50 sino ad un’altezza min. di mt. 5,10
 - se il ponteggio è transitabile pedonalmente dovrà avere un’altezza interna di passaggio min. di mt. 2,20. Ogni 10,00 mt. di lunghezza, sotto il ponteggio transitabile o all’esterno dell’occupazione, dovranno essere assicurati degli spazi di mt. 1,70 x 1,40 per consentire la manovra delle carrozzelle per disabili
 - il paraschegge dovrà essere installato oltre i mt. 5,10 di altezza
 - le recinzioni di cantiere dovranno avere aspetto decoroso, essere alte almeno mt. 2,00 e risultare non trasparenti

6. La domanda deve indicare chiaramente se l'occupazione comporta una modifica alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e/o alla sosta.
7. Il concessionario è obbligato:
 - a segnalare le occupazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare del Codice della Strada artt. 21 e 27 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione artt. da 30 a 43, inoltre tutta la segnaletica verticale e luminosa dovrà essere protetta e non manomessa, qualora ne fosse necessaria la ripetizione all'esterno dell'occupazione questa dovrà essere fornita ed installata dal Concessionario.
 - a non provocare, mediante l'utilizzo dei veicoli necessari ai lavori, danneggiamenti alla pavimentazione stradale
 - ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati a cose e/o persone;
 - ad assumersi l'onere d'informazione diretta per le persone coinvolte nei possibili disagi provocati dai lavori richiesti, con l'apposizione di opportune indicazioni alle limitazioni, deviazioni, alternative al traffico nei tempi e modi dovuti;
 - a farsi carico di porre la segnaletica pertinente ai divieti di sosta con rimozione, nell'area interessata, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, e di adoperarsi per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta dandone tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale;
8. Tutti gli oneri, relativi alle rimozioni forzate dei veicoli eventualmente d'intralcio all'esecuzione dei lavori, sono completamente a carico del concessionario.
9. La domanda deve indicare gli estremi dell'autorizzazione edilizia qualora si tratti di lavori che la richiedono.
10. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Municipale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico

Art. 51.2- Posizionamento veicoli o mezzi d'opera per svuotamento fosse biologiche, traslochi e altre operazioni.

1. La domanda per l'occupazione del suolo deve indicare il nome e le caratteristiche della strada sulla quale si vuole effettuare l'occupazione il tipo di operazioni che si intendono eseguire ed i veicoli o mezzi d'opera da utilizzarsi.
2. La domanda deve indicare chiaramente se l'occupazione comporta una modifica alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e/o alla sosta.
3. Il concessionario è obbligato:
 - a segnalare le occupazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare del Codice della Strada artt. 21 e 27 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione artt. da 30 a 43,
 - a non provocare, mediante l'utilizzo dei veicoli, danneggiamenti alla pavimentazione stradale
 - ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati a cose e/o persone;
 - ad assumersi l'onere d'informazione diretta per le persone coinvolte nei possibili disagi provocati, con l'apposizione di opportune indicazioni alle limitazioni, deviazioni, alternative al traffico nei tempi e modi dovuti;
 - a farsi carico di porre la segnaletica pertinente ai divieti di sosta con rimozione, nell'area interessata, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, e di

adoperarsi per il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta dandone tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale;

- 4. Nei centri abitati nel periodo giugno – settembre le operazioni di svuotamento delle fosse biologiche non possono essere effettuate nella fascia oraria 11:00 – 18:00**
5. Tutti gli oneri, relativi alle rimozioni forzate dei veicoli eventualmente d'intralcio all'esecuzione delle operazioni, sono completamente a carico del concessionario.
6. Qualora necessari il titolare della concessione dovrà premunirsi presso gli uffici della Polizia Municipale dei permessi di transito all'interno della ZTL per poter accedere alle zone soggette a restrizione del traffico

CAPO 6 – DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

ART. 52 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento per “Manifestazioni commerciali, sportive, culturali, sociali, di spettacolo e/o trattenimento” si intendono gli eventi organizzati sia da soggetti pubblici che privati, aventi carattere:
 - a) **commerciale** (es. fiere, fiere promozionali, manifestazioni commerciali a carattere straordinario);
 - b) **trattenimento e/o spettacolo** intendendo per trattenimenti le attività che presuppongono la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna Park mentre si definiscono spettacoli le attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi.
 - c) **sportivo** (es. gare sportive professionistiche ed amatoriali, esibizioni e spettacoli a carattere sportivo agonistici o meno) compresi i raduni, intesi come concentrazioni di veicoli per lo svolgimento di un percorso programmato;
 - d) **di utilità sociale** inteso come evento di intrattenimento organizzato da uno o più soggetti no profit per la raccolta di fondi per finalità sociali. Esse si possono esplicitare oltre che con la distribuzione di prodotti vari, anche attraverso un programma di intrattenimento e/o spettacolo.
2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento: le sagre e feste paesane, le iniziative organizzate dai Quartieri della Giostra del Saracino e quanto altro disciplinato con separati regolamenti.

ART.53 Modalità di occupazione delle aree pubbliche destinate alle manifestazioni

1. La concessione di aree pubbliche da destinarsi alle iniziative di cui all'articolo precedente, ad eccezione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, all'interno della Zona A di R.U è concessa ai sensi dell'art.8: *del Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico di Arezzo.*
2. L'occupazione di suolo pubblico per le finalità sopra espresse non potrà superare la durata di gg. 4 consecutivi, ad eccezione di progetti approvati dalla Giunta Comunale per eventi di notevole rilievo e/o di alto interesse promozionale per la città di Arezzo e per iniziative consolidate,
3. L'occupazione di suolo pubblico per le iniziative di cui sopra potrà effettuarsi con mezzi idonei al contesto del luogo prescelto, con particolari precauzioni e conseguenti prescrizioni, impartite nell'atto stesso..
4. Nelle piazze in cui è presente un edificio di culto le manifestazioni non devono intralciare o interferire con le funzioni religiose né occupare il sagrato e/o le pertinenze dell'edificio stesso;
5. Le aree individuate per lo svolgimento delle attività di cui all'art 29 non potranno essere concesse nei giorni e negli orari di svolgimento di fiere e mercati; durante il periodo di propaganda elettorale le iniziative a ciò finalizzate hanno carattere di precedenza.
6. In caso di contestuale richiesta da parte di soggetti diversi del medesimo spazio, le istanze di concessione saranno istruite seguendo la data di protocollazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, su parere del Tavolo Tecnico di cui

all'art. 12 del presente regolamento, di valutare ed autorizzare quella ritenuta di maggior interesse promozionale per la città.

7. In caso di concomitanza di più manifestazioni, anche se dislocate in spazi diversi, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, su parere del Tavolo Tecnico, l'impatto che tale contestualità può avere sulla città in termini di sostenibilità per la viabilità, traffico ecc. e dare priorità a quelle manifestazioni ormai consolidate o a quelle ritenute di maggior interesse promozionale per la città.
8. Per le iniziative di cui all'art 29, gli organizzatori dovranno sostenere gli oneri per i transennamenti ed il ritiro del materiale al termine della manifestazione, provvedendo in proprio o avvalendosi di ditte private fornitrici di tali servizi.
9. La concessione si perfeziona all'atto del pagamento del canone dovuto

ART. 54 Sanzioni

1. Fatto salvo i comportamenti che configurino illeciti penali, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresi i regolamenti comunali (polizia urbana, verde pubblico, ecc.) e in particolare in materia tributaria o amministrativa, laddove applicabili, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 300,00 per:
 - il mancato ritiro dell'atto di concessione prima dell'inizio della manifestazione;
 - la mancata tenuta della concessione di suolo pubblico con allegata la planimetria nel luogo della manifestazione;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00 per:
 - l'occupazione con componenti difformi da quelli oggetto di concessione;
 - occupazione maggiore di quella concessa;
 - c. la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 300,00 per il mancato ripristino dell'area alla scadenza della concessione, oltre all'imputazione delle spese per la rimessa in pristino e per eventuali danni arrecati;
2. la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 20 del presente per le **occupazioni abusive**, intendendo quelle prive di concessione, fatto salvo ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
3. il mancato rispetto delle altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione comporta una sanzione pecuniaria da € 50,00

CAPO 7– DISPOSIZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PER PASSI CARRAI

ART. 55 Oggetto

1. Il presente capo disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche per passi carrabili ai sensi del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.
2. La concessione è rilasciata dal Comune di Arezzo per i passi carrabili lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade regionali e provinciali, previo parere dell'Ente proprietario della strada.

ART. 56 Definizioni

1. Ai fini del presente Capo 7, ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 37 del Nuovo Codice della Strada, sono definiti "Passi Carrabili" gli accessi ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. Qualora i passi carrabili rientrino nella definizione di cui all'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, ovvero siano individuati dalla presenza di manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli dalla proprietà pubblica alla proprietà privata, gli stessi sono soggetti a rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico da parte del Comune di Arezzo e nella zona loro antistante vige il divieto di sosta. I passi carrabili di cui sopra devono essere segnalati con apposito cartello previsto dalla normativa vigente rilasciato dal Comune di Arezzo.
3. I passi carrabili che non presentano le caratteristiche di cui sopra sono definiti "a raso". In caso di passo carrabile a raso il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e del relativo cartello segnalatore è facoltativa e subordinata alla richiesta del proprietario.

ART. 57 Procedura per la richiesta di concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata dal Comune di Arezzo per:
 - l'apertura di un nuovo passo carrabile;
 - il rinnovo di un passo carrabile già esistente;
 - la variazione dell'intestatario di un passo carrabile già esistente;
 - la modifica di un passo carrabile già esistente
2. Per ottenere la concessione l'interessato dovrà presentare istanza in marca da bollo su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente corredato della documentazione in esso prevista.
3. La concessione può essere richiesta dal soggetto proprietario, comproprietario, titolare di diritti, locatario o comodatario di
 - un locale/spazio aperto/ resede, a confine con la proprietà pubblica, idoneo allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, in caso di apertura di un nuovo passo;
 - un locale/spazio aperto resede, a confine con la proprietà pubblica, già oggetto di passo carrabile, in caso di rinnovo o variazione di un passo esistente.
4. In caso di presentazione di istanza per l'apertura di un nuovo passo carrabile per il quale sia necessario ottenere un titolo edilizio occorre allegare all'istanza copia del

titolo medesimo corredato del parere rilasciato dall'Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo in relazione alla conformità del passo al Nuovo Codice della Strada. Le opere connesse con l'apertura di un nuovo accesso carrabile devono infatti seguire i normali iter amministrativi previsti dal Regolamento Edilizio, dalle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia Urbanistica.

5. Qualora un accesso carrabile esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte dell'Ente proprietario della strada, venga trasformato in passo carrabile come definito dall'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, il proprietario è obbligato alla presentazione della istanza di cui al presente articolo.
6. In presenza di passo carrabile come definito dall'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 ed in mancanza di istanza di richiesta di concessione, il passo è rilevato d'ufficio; in tale circostanza verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art.42. e il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese del proprietario.

ART. 58 Durata della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico relativa ad un passo carrabile ha durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di rilascio della stessa.
Alla scadenza la concessione può essere rinnovata su istanza dell'interessato da presentarsi all'ufficio comunale competente come indicato all'art. precedente.
2. In caso di passo carrabile che rientra nella definizione di cui all'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, vige l'obbligo per l'interessato di procedere alla richiesta di rinnovo della concessione scaduta. In alternativa il titolare della concessione può presentare istanza di rinuncia al passo carrabile come disciplinato al successivo art. 60

ART. 59 Subentro

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico relativa al passo carrabile ha carattere personale e non può essere ceduta a terzi.
2. Qualora intervengano mutamenti in ordine al soggetto intestatario della concessione il soggetto subentrante è tenuto a presentare istanza di variazione entro 30 giorni dell'effettivo trasferimento del titolo. Fino al perfezionamento della voltura della concessione il precedente intestatario rimane obbligato al rispetto degli obblighi previsti in concessione, compreso il pagamento del canone relativo all'occupazione a cui si riferisce la concessione oggetto di voltura per l'intero anno solare corrente.
3. Qualora il soggetto intestatario della concessione, per effetto di atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti, non sia più in possesso del titolo necessario per l'intestazione della concessione di cui al precedente art. 57, comma 3, ma il subentrante non provveda a presentare istanza di subentro entro i termini sopra indicati, l'ufficio comunale competente provvederà alla chiusura d'ufficio della concessione in essere con restituzione del cartello segnalatore da parte dell'intestatario. Conseguentemente, in caso di passo come definito dall'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, verrà applicato a carico del subentrante inadempiente quanto previsto al precedente art.57, comma 6.

ART. 60 Rinuncia alla concessione

1. Qualora l'intestatario di una concessione di suolo pubblico relativa ad un passo carrabile intenda rinunciare alla stessa dovrà presentare istanza in marca da bollo su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente corredato della documentazione in esso prevista.

2. La rinuncia alla concessione di suolo pubblico relativa ad un passo carrabile comporta in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese a carico del richiedente nonché la restituzione del cartello segnaletico al Comune di Arezzo
3. Qualora il proprietario dell'immobile fruente un passo carrabile provveda ad effettuare interventi edilizi regolarmente autorizzati nella sua proprietà, volti a rimuovere l'accesso stesso, il relativo canone non sarà più dovuto e ciò anche nell'ipotesi di permanenza delle modifiche al piano stradale che definiscono il passo carrabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.L.vo 15/11/1993 n. 507. Rimane in ogni caso a carico del proprietario l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a sue spese e cura e della restituzione del cartello segnalatore.
4. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso del canone già corrisposto o dovuto per l'anno solare corrente.

ART. 61 Revoca della concessione

1. Il Comune di Arezzo dispone la revoca della concessione di suolo pubblico relativa ad un passo carrabile qualora:
 - il titolare non abbia adempiuto agli obblighi previsti nell'atto di concessione, alle norme vigenti in materia, alle norme del presente Regolamento, incorrendo nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco di un anno (dalla data di accertamento della prima infrazione);
 - il titolare non abbia provveduto al versamento del canone di concessione negli anni precedenti;
 - in caso di perdita di uno o più requisiti originari ed essenziali al rilascio della concessione medesima;
 - qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il suolo concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile o necessaria alla pubblica utilità.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza corrispondere alcuna indennità per danni o per qualsiasi titolo.
3. Nel provvedimento di revoca, che sarà debitamente notificato, è assegnato al titolare un congruo termine di tempo per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, decorso il quale i lavori di ripristino verranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

ART. 62 Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione deve essere presentata dall'Amministratore del Condominio o da uno o più proprietari degli immobili interessati. In quest'ultimo caso la richiesta presentata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente.
2. La ripartizione del canone è prevista esclusivamente fra il soggetto richiedente e gli eventuali cointestatari indicati nel modulo di domanda e sottoscrittori dello stesso.

ART. 63 Passo carrabile provvisorio

1. E' possibile presentare istanza al Comune di Arezzo per l'apertura di un passo carrabile provvisorio per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri e simili) previa acquisizione di tutte le autorizzazioni di competenza.
2. I passi carrabili provvisori rispettano tutte le norme previste per quelli permanenti.
3. L'istanza dovrà essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente su

carta in bollo e dovrà indicare, oltre le generalità del richiedente, la motivazione della richiesta, le dimensioni del passo richiesto nonché il periodo di riferimento.

4. Sarà facoltà del Comune di Arezzo chiedere la eventuale stipula da parte del richiedente di una polizza fidejussoria quale deposito a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

ART. 64 Sanzioni

1. Chiunque mantenga in esercizio un passo carrabile privo di concessione di occupazione di suolo pubblico e/o di cartello segnalatore è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice della Strada ed ha l'obbligo della regolamentazione (compreso l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi) con tutte le spese ad essa collegate a suo carico.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del vigente Codice della Strada.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO 1 –Definizioni e principi generali.

Art. 65 – Linee guida per la redazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni

1. L'obiettivo del Piano dovrà essere quello di regolamentare la distribuzione delle pubbliche affissioni e degli impianti pubblicitari così come di seguito classificati al fine di razionalizzare, riordinare e regolarizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria il Piano si dovrà prefiggere anche i seguenti scopi:

- tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale;
- perseguire una diffusione equilibrata e ordinata dei manufatti pubblicitari per evitare fenomeni di affollamento e disturbo visivo;
- garantire il miglioramento del decoro urbano;
- favorire l'inserimento nel tessuto cittadino di tipologie di impianti di elevato livello qualitativo in termini progettuali, costruttivo-strutturali, di rispetto dell'ambiente anche con riferimento all'abbattimento del consumo energetico ed all'utilizzo di materiali riciclabili.

Art. 66 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai mezzi pubblicitari installati in ambiti pubblici o in ambiti privati qualora siano visibili dagli spazi pubblici.
2. Il presente regolamento prende atto dell'attuale delimitazione dei "centri abitati" e regola la localizzazione dei mezzi pubblicitari all'interno e all'esterno di essi. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione dei centri abitati o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente regolamento e dall'allegata cartografia.

Art. 67- Definizione e classificazione degli impianti pubblicitari

1. Si definisce "impianto pubblicitario" qualunque manufatto visibile dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinato a supportare:
 - pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - pubblica affissione di natura commerciale;
 - pubblicità temporanea o permanente di natura non affissionistica.
2. Ai fini del presente regolamento le tipologie di impianti pubblicitari, soggette ad autorizzazione, sono le seguenti:

A. Cartello:

1. Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso

è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Non può essere luminoso o illuminato e non sono ammessi pannelli elettronici a led.

2. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

B. Impianto per affissioni

1. Supporto installato su area dell'Amministrazione Comunale atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e le affissioni di natura commerciale, nonché gli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100. Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

b.1. Vetrina

1. Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica.
2. Le vetrine possono essere utilizzate anche per pubblicità commerciale privata nel caso delle agenzie immobiliari.

b.2 Pannello porta manifesti

1. Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido.
2. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati
 - formato piccolo - cm 100x140, cm140x100
 - formato medio - cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280
 - formato grande - cm 400x280, cm 420x200, 600x280

b.3 Pannello a muro

1. Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri.
2. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:
 - formati piccoli – cm 140x100, cm 100x140
 - formati medi – cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280
 - formati grandi – cm 400x280, cm 420x200, 600x280

C. Impianti a messaggio variabile

1. Manufatto a cassonetto, mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, di dimensioni similari a quelle di cui ai punti b.2 o b.3 dotati di sistemi multiposter (sistemi rotanti o simili) che consentono l'esposizione alternata di più messaggi pubblicitari
2. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Non sono ammessi pannelli elettronici a led.

D. Pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere

d.1. Gigantografia

1. Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa una porzione o tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.
2. La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia.
3. Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia.
4. Può essere illuminato o privo di luce.

d.2. Pannelli

1. Sono supporti rigidi dotati di cornice da ancorarsi alle recinzioni o ponteggi di cantiere purché le stesse siano idonee a sopportare la spinta esercitata dal vento sui pannelli.
2. La pubblicità sulle recinzioni dei cantieri potrà essere assentita, purché integrata in uno studio dell'intera recinzione, nei casi in cui non occluda la vista di negozi, abitazioni e luoghi di lavoro. Non è consentita l'affissione della pubblicità direttamente sulle recinzioni senza supporti.

d.3 Striscioni

1. Sono supporti non rigidi da ancorarsi in aderenza a ponteggi di cantiere, purché di dimensioni limitate e a condizione che reclamizzino le ditte esecutrici dei lavori oggetto del cantiere o fornitrici di materiali (es: ponteggi, impianti, infissi, e simili).

E Cartello segnaletico

1. Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o alla sua sede, non finalizzato alla diffusione presso il pubblico di un prodotto ma solo dell'attività svolta dall'impresa e della sua sede, nell'ambito del territorio comunale. Ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

F. Stendardo

1. Si definisce stendardo l'elemento bidimensionale monofacciale realizzato in materiale non rigido, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli compresi gli spettacoli viaggianti e manifestazioni o promozioni commerciali.
2. Possono essere collocati su apposite strutture di ancoraggio (pali), o sui pali dell'illuminazione pubblica individuati dall'amministrazione comunale.

3. Se posizionati sull'immobile sede di svolgimento della manifestazione, possono essere collocati tra le colonne dei porticati o in altri punti della facciata e avere una dimensione maggiore.

G. Striscione

1. Lo striscione è un elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli.

H. Bandiere

1. Elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale.
2. Quando la bandiera è finalizzata esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli, la sua collocazione può essere autorizzata su suolo pubblico lungo le strade. Tali elementi possono essere autorizzati limitatamente alla durata di specifici eventi. La bandiera può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale.
3. Quando la bandiera veicola altre forme pubblicitarie come il marchio della ditta o quello di un prodotto dalla stessa commercializzato, l'installazione potrà essere autorizzata esclusivamente all'interno dei resedi destinate ad uso esclusivo delle stesse attività, che siano ubicate nelle zone commerciali e produttive e/o nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali.

I. Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza al passaggio dei veicoli.
3. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
4. Per essi non si applica il comma 3 dell'art. 51 DPR 495/1992 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L. Totem

1. Manufatto di tipo amovibile di forma cilindrica o di prisma, posto su piedistallo non infisso al suolo, destinato alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni, spettacoli o messaggi di natura istituzionale.

2. L'installazione è ammessa per un periodo limitato precedente lo svolgimento dell'iniziativa, al termine della quale il manufatto deve essere rimosso.
3. Il totem può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale.

M. Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

m.1. Supporto informativo

1. Manufatto monofacciale o bifacciale finalizzato a supportare messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica (per es. mappe).
2. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 10% della superficie totale.

m.2 Pensilina dei mezzi di trasporto pubblico

1. Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. L'impianto pubblicitario privo di luce, mono o bifacciale, interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina.

m.3 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

1. Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere privo di luce.

m.4 Bagno autopulente

1. Manufatto contenente un bagno pubblico autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari.

m.5 Segnaparcheggio

1. Impianto pubblicitario da collocare nei parcheggi pubblici o di uso pubblico di superficie, avente un lato da utilizzare con lo scopo di fornire informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio e l'altro quale impianto pubblicitario. Può essere luminoso. Per ogni area destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico di superficie potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di un segnaparcheggio per ogni area

m.6 Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. L'inserimento di messaggi pubblicitari è vietato.

m.7 Transenna parapetonale, panchina, portabiciclette, cestini etc.

1. L'inserimento di messaggi pubblicitari è vietato.

N. Preinsegne

1. Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno. Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, risulteranno ammissibili nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale, in zone periferiche della città, compatibili con l'ambiente circostante e comunque nel raggio di 2,5 km. dalla sede dell'Azienda.
2. Limitatamente alle strutture turistico ricettive a carattere alberghiero, ai musei, agli auditorium e per facilitare il reperimento di sedi di attività di particolare rilevanza per la città, l'installazione delle preinsegne potrà avvenire in tutto il territorio, purché la loro collocazione risulti compatibile con il decoro e l'ambiente circostante.
3. Le preinsegne devono avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di ml. 1,00x0,20 ad un massimo di ml. 1,50x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta.
4. E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e caratteristiche.

n.1 Preinsegne pedonali

1. Per indicare oltre alle strutture turistico ricettive a carattere alberghiero, anche le altre attività commerciali in genere è consentita all'interno della Zona Storica l'installazione di preinsegne di ridotte dimensioni rispetto a quelle consentite per instradare i flussi veicolari utili ad fornire indicazioni di direzione ai pedoni .
2. Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività commerciale, risulteranno ammissibili solamente per indicare le attività presenti in una strada laterale rispetto alla strada principale, attività che altrimenti non sarebbero ben identificabili dai pedoni e comunque potranno essere installate solamente in corrispondenza dell'intersezione tra strada principale e la strada laterale.
3. Le preinsegne pedonali devono avere forma rettangolare, con dimensioni massime di ml. 0.5x0,1 e dovranno essere installate in gruppo su un'unica struttura di supporto tra quelle ammesse nel presente regolamento (vedi articoli successivi) in seguito all'approvazione di un progetto unitario che coinvolga le varie attività della strada laterale.

O. Impianti a LED luminosi

1. Impianti la cui superficie di visualizzazione è realizzata con matrici di LED luminosi installate all'interno di un cassonetto. I dispositivi dovranno essere conformi alla normativa vigente sia per le parti elettriche che per i limiti di luminosità.
2. Per motivi estetici, nei pressi degli impianti a led installati su suolo pubblico non può essere prevista l'installazione di nessuna cassetta armadio: tutti gli apparati elettrici o elettronici dovranno trovare posto all'interno degli elementi costituenti il pannello.
3. I display potranno essere di varie tipologie :
 - A matrice grafica per la diffusione di immagini anche in movimento
 - A caratteri alfanumerici per la diffusioni di testi, anche scorrevoli)

- Insegne a led (es tabacchi, farmacie, etc.)

4. **Lungo le strade i messaggi non possono essere intermittenti o costituiti da immagini in movimento;** tale tipo di impianti potrà essere collocato esclusivamente all'interno di parcheggi, stazioni bus o ferroviarie o altri luoghi pubblici non visibili dalla strada se questa è percorsa da autoveicoli.

Art. 68 - Pubblicità sui veicoli.

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione ma soggetta alle norme del Codice della Strada nonché al presente regolamento”
2. Con particolare riferimento al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione la pubblicità sui veicoli è soggetta alle prescrizioni e divieti contenuti negli articoli riportati di seguito:

art. 23 D.Lgs n.285/92 comma 2:

“E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.”

art. 23 D.Lgs n.285/92 comma 8:

“E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. omissis”

art. 57 D.P.R. n.495/92:

“1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;*
- b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;*
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;*
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;*
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.*

3. la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;*
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;*
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.*

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a*

quelle di classe 1;

b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;

c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice. “

3. Nel caso di veicoli “per uso speciale” (art. 53, 54 e 55 Codice della Strada) ovvero quelli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio, sui quali è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse, occorre distinguere per quanto di specifico interesse nel presente regolamento veicoli per uso speciale adibite al trasporto di messaggi e/o manufatti pubblicitari. (lett. “q” del comma 2, dell'art. 203 del Reg.N.Cds), definiti “autopubblicitarie” e “per mostre pubblicitarie” provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo.
4. Se quindi da un lato è possibile apporre pubblicità su qualsivoglia veicolo ed in tal caso debbono essere rispettate le limitazioni formali e sostanziali stabilite dall'art. 57 Reg.N.Cds; dall'altro ed a maggior ragione, tali limitazioni sono previste per le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie che, per costruzione (ciò che si rileva e si deve rilevare dalla carta di circolazione) sono adibite al trasporto di messaggi e/o manufatti pubblicitari.
5. La diffusione del messaggio pubblicitario mediante questo tipo di veicoli “per uso speciale” è ammessa senza autorizzazione nei seguenti casi e con le seguenti prescrizioni:
- a) durante la circolazione dinamica, esclusivamente all'esterno della “**zona storica**” (cfr. art.70) compreso le fasi di arresto e fermata così come rispettivamente definite dall'art.157 comma 1 lettere a) e b) C.d.S. **All'interno della zona storica la circolazione di questi veicoli è tassativamente vietata a meno che la superficie interessata dalla pubblicità sia completamente occultata.**
- b) durante la sosta così come definita dall'art. 157 comma 1 lettera c) C.d.S. a condizione che la stessa avvenga all'esterno dell'“**area storica**” , sia giustificata dalle normali esigenze fisiologiche e di scambio metabolico del conducente e avvenga nel rispetto delle altre regole della circolazione stradale. Tali regole comprendono la necessità di parcheggiare all'interno degli stalli di sosta, quando tracciati sulla pavimentazione ; di non sostare o fermare dove la segnaletica verticale lo vieta; di non fermare o sostare nei punti

vietati dalle norme di comportamento; ecc. Se la sosta, si protrae oltre **48h** è obbligatorio, da parte del conducente, occultare la superficie interessata dalla pubblicità.

- 6. Nel caso che il veicolo soste lungo le strade o in vista di esse, fuori della carreggiata stradale in area pubblica o privata non specificatamente adibita a parcheggio, è obbligatorio, da parte del conducente, occultare la superficie interessata dalla pubblicità anche per soste di qualunque durata.**
7. In caso che il messaggio pubblicitario non sia occultato ricorrono i presupposti per la violazione dell'art. 23 C.d.S., che al comma 4, prevede che "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario", non distinguendo a tal fine le concrete modalità di collocazione di tali mezzi, che, in effetti, può essere operata in svariate forme, quale quella con l'installazione di cartelli pubblicitari sui lati e sul retro di un autoveicolo, lasciato fermo in vista di strada pubblica. **In questo caso la diffusione di messaggi pubblicitari è considerata abusiva**

Art.69 - Caratteristiche generali degli impianti pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 67 devono rispettare le seguenti caratteristiche generali:
- a) La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.
 - b) Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento.
 - c) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.
 - d) Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia.
 - e) **Tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione del presente regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa.**
 - f) Per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
 - g) La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc), di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle

lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.

Art. 70 Zonizzazione del territorio comunale

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

2. “Zona storica”:

Si definisce “zona storica” la porzione di centro abitato di Arezzo che comprende al suo interno il perimetro delle mura medicee così come individuata nell’allegata planimetria **(Tav.1)**.

3. “Zone di valorizzazione urbana”

Si definiscono zone di valorizzazione urbana le seguenti zone:

- nel centro urbano di Arezzo la porzione di abitato esterna alle mura cittadine individuata dall’area meglio specificata nell’allegata planimetria **(Tav. 1)**.
- negli altri centri abitati del territorio comunale l’area è quella rappresentata nelle planimetrie allegate al presente Piano **(allegato n.3)**

4. L’installazione di impianti pubblicitari, nelle zone di cui ai commi 2 e 3 è, a seconda dei casi, vietata o sottoposta a particolari restrizioni, meglio specificate nei successivi articoli, al fine di tutelare il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell’immagine della città e dei centri abitati minori evitando eccessi di vistosità e invadenza.

5. “Zona urbana periferica”

La “zona urbana periferica” coincide con la parte di centro abitato, così come definito dall’art.3 comma 1 punto n. 8 del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni e come perimetrato dagli appositi atti deliberativi dell’Amministrazione Comunale, che risulta esterna alle zone definite ai punti precedenti del presente articolo.

Fanno parte della “zona urbana periferica” quindi anche le porzioni dei centri abitati minori ricadenti nel comune di Arezzo che non sono riconosciute quali “zone di valorizzazione urbana”.

6. “Zona extraurbana”

La “zona extraurbana” coincide con il territorio comunale non ricadente all’interno dei centri abitati.

Art. 71 – Divieti e limitazioni

1. Gli impianti pubblicitari e la pubblicità esposta non devono avere contenuto ed immagini rappresentative di violenza fisica o morale, nonché lesive del decoro, offensive delle convinzioni morali, civili e religiose e/o delle appartenenze di genere, culturali e nazionali della persona.

2. Il posizionamento dei manufatti pubblicitari - con le debite eccezioni stabilite per le insegne di esercizio, impianti pubblicitari di servizio, transenne parapetonali, striscioni, locandine e standardi nonché preinsegne – è disciplinato dall’art. 51 Reg.N.Cds. Ulteriori divieti e limitazioni sono introdotte dal presente regolamento nella “zona storica” e nelle “zone di valorizzazione urbana” definite al precedente art. 70.


3. Lungo o in prossimità delle strade **fuori e dentro i centri abitati**, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
4. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati**, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue.
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
5. Fatta eccezione per le insegne di esercizio e nei casi specificatamente previsti dal presente piano, **entro i centri abitati** ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un **limite di velocità non superiore a 50 km/h**, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, restano fermi i divieti indicati al precedente comma 4 ad eccezione del punto a) che risulta così modificato:
 - a) Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è permesso sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue a condizione che la larghezza sia superiore a 4m.
6. Lungo la **tangenziale urbana**, entro il centro urbano, il posizionamento dei manufatti pubblicitari è disciplinato dall'art. 51 Reg.N.Cds, ma essendo il limite di velocità superiore a 50 km/h, le distanze minime previste dal comma 4 del predetto articolo, devono essere raddoppiate.
7. In ambito sia extraurbano che urbano è vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli quali:
 - a) cancellate, inferriate, recinzioni;
 - b) parapetti di balconi e terrazzi, balaustre;
 - c) pali di segnaletica stradale;
 - d) recinzioni dei parchi urbani, bordi di aiuole, parchi e giardini pubblici;
 - e) piante o sostanze arboree.
8. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
9. E' vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.
10. Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione per le dimensioni del manufatto sia d'impedimento o di

preclusione, anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile, prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.

11. Per ogni impianto di cui venga richiesta l'autorizzazione all'installazione, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la verifica che il manufatto non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione, al fine di garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii..



CAPO 2 –Norme per la collocazione degli impianti pubblicitari sul territorio.


Art. 72 –Cartello (art. 67 lettera A)

<p>CARTELLO</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata: permanente – 3 anni rinnovabile Superficie max: 6 mq (se bifacciale)</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona storica:NO Zone di valorizzazione urbana:NO Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>1.50 m</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>4.50 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona urbana: 1.50 m • Zona extraurbana: 3.00 m
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". Le suddette distanze sono raddoppiate nel caso che gli impianti siano collocati lungo la tangenziale urbana.</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Il posizionamento dei cartelli, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato sui marciapiedi e all'interno di parchi o giardini pubblici.</p> <p>Sono vietati pannelli a figura variabile a mezzo prisma rotante e smi.</p> <p>Non sono ammessi cartelli luminosi o illuminati ne cartelli a matrice di led.</p> <p>Il posizionamento dei cartelli, lungo le strade individuate dal presente Piano per l'apposizione di stendardi o altri impianti pubblicitari con carattere temporaneo è ammessa purchè ad una distanza di 10 m dalle postazioni utili individuate per la collocazione di impianti temporanei.</p>


Art. 73 – Impianti per affissioni (art. 67 lettera B)

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio Pubbliche Affissioni.
Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100



<p>VETRINA</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblica affissione Durata : permanente Dimensioni: 0.7x1.00 m</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica:SI Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>n.d.</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>n.d.</p>
<p>Distanza dal limite della carreggiata</p>	<p>n.d.</p>
<p>Ubicazione</p>	<p>L'ubicazione di nuovi impianti è stabilita dall'Amministrazione Comunale, con successivi progetti di dettaglio sentiti gli altri enti e uffici competenti (Soprintendenza – ufficio Edilizia)</p>
<p>PANNELLO</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblica affissione Durata : permanente Dimensioni: art. 67 lettera b.2</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica: NO Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana: SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.50 m per superfici comprese tra 1 mq e 6 mq • 2.20 m per superfici maggiori/uguali a 6 mq
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>6.00 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona urbana: 1.50 m • Zona extraurbana: 3.00 m
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale , con il Piano delle pubblicità e pubbliche affissioni.</p>

<p>PANNELLO A MURO</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblica affissione Durata : permanente Dimensioni: art. 67 lettera b.3</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica:NO Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>n.d.</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>n.d.</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>n.d.</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale , con il Piano delle pubblicità e pubbliche affissioni</p>
<p>Ubicazione a parete</p>	<p>Non è ammessa l'ancoraggio a pareti di edifici, nemmeno se le stesse sono completamente cieche e parzialmente addossate ad altri edifici. I pannelli per affissioni i possono essere ancorati esclusivamente a muri realizzati per opere di sostegno, recinzioni e smi.</p>

Art. 74 – Impianti a messaggio variabile (art. 67 lettera C)


<p>IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente - 5 anni rinnovabile Dimensioni: art. 67 lettera C</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione</p> <p>Zona Storica: NO Zone di valorizzazione urbana: NO Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.50 m per superfici comprese tra 1 mq e 6 mq • 2.20 m per superfici maggiori/uguali a 6 mq
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>6.00 m (n.d. se a muro)</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona urbana: 1.50 m • Zona extraurbana: 3.00 m
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". Ad eccezione delle distanze dagli altri impianti pubblicitari.</p>
<p>Distanze minime dagli altri impianti pubblicitari</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, in relazione agli altri mezzi pubblicitari sono pari al doppio di quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992</p>

Art. 75 – Pubblicità su ponteggi o recinzioni di cantiere (art. 67 lettera D)


<p>PUBBLICITA' SU PONTEGGI</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea = durata lavori (*)</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione: Zona Storica:SI (**) Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p> <p>(*) Per tutti gli interventi di edilizia libera, la durata massima dell'autorizzazione non potrà essere superiore a 90 giorni con una sola possibile proroga fino ad un complessivo massimo di 180 giorni per dimostrato impedimento tecnico. (**) Nei limiti e con le modalità previste dalle norme per la tutela paesaggistica e degli edifici storici.</p>
<p>Dimensioni</p>	<p>Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia. Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale della gigantografia.</p>
<p>PANNELLI SU RECINZIONI</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea = durata lavori (*) Superficie max: 3 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione: Zona Storica: NO Zone di valorizzazione urbana: P.U.(**) Zona urbana periferica: P.U.(**) Zona extraurbana: P.U.(**)</p> <p>(*) Per tutti gli interventi di edilizia libera, la durata massima dell'autorizzazione non potrà essere superiore a 90 giorni con una sola possibile proroga fino ad un complessivo massimo di 180 giorni per dimostrato impedimento tecnico. (**) solo a seguito di Progetto Unitario</p>
<p>Dimensioni</p>	<p>La superficie totale della pubblicità non dovrà essere superiore al 20% della superficie della recinzione di cantiere risultante dal prodotto della sua lunghezza prospiciente la strada pubblica, per la rispettiva altezza;</p>

Ulteriori divieti e prescrizioni	<p>Sono vietati pannelli a figura variabile a mezzo prisma rotante e smi.</p> <p>Non sono ammessi pannelli luminosi o illuminati.</p> <p>L'impianto pubblicitario deve essere realizzato in modo tale da non interferire con le segnalazioni di pericolo diurne e notturne, etc. installate sulla recinzione di cantiere.</p> <p>La sagoma dell'impianto pubblicitario non può fuoriuscire dai bordi della recinzione di cantiere.</p>
Certificazioni	<p>Il soggetto titolare della recinzione di cantiere o colui che ne ha acquisito la disponibilità, unitamente all'istanza dovrà presentare al Comune il progetto di recinzione e di collocazione della pubblicità, unendovi una perizia sottoscritta dal coordinatore della sicurezza di cantiere e dal responsabile della sicurezza di cantiere che attestano le modalità costruttive della recinzione e che la stessa è idonea a sopportare la spinta esercitata dal vento sui pannelli.</p>


Art. 76 –Cartello segnaletico (art. 67 lettera E)

<p>CARTELLI SEGNALETICI</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente – 3 anni rinnovabile Dimensioni: 2.00x1.50 m</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica:NO Zone di valorizzazione urbana:NO Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.50 m • 2.20 m se posizionato su percorsi pedonali
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>4.50 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>Zona urbana: 0.50 m Zona extraurbana: 3.00 m</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada". Finalizzato a segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o la sua sede, può essere installato ad una distanza non superiore a 1000 m, misurati lungo il percorso.</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Il posizionamento dei cartelli, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato all'interno di parchi o giardini pubblici.</p> <p>Non sono ammessi cartelli luminosi o illuminati. Il posizionamento dei cartelli, lungo le strade ove prevista l'installazione di stendardi o altri impianti pubblicitari con carattere temporaneo è ammessa purché ad una distanza di 10 m dalle postazioni utili individuate per la collocazione di impianti temporanei.</p>


Art. 77 –Stendardo (art. 67 lettera F)

<p>STENDARDO</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporaneo Superficie max: 2.50 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione</p> <p>Zona Storica:NO Zona di valorizzazione urbana:SI (*) Zona urbana periferica:SI (*) Zona extraurbana:NO</p> <p>(*) Esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>3.00 m</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>5.00 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>n.d.</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale , con il Piano delle pubblicità e pubbliche affissioni</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>L' esposizione di stendardi è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.</p> <p>L' esposizione degli stendardi è autorizzabile unicamente per periodi pari a 15 giorni (la prima quindicina o la seconda quindicina di ogni mese). L'autorizzazione può essere rinnovata per una ulteriore esposizione da effettuarsi dopo un periodo d'interruzione di 15 giorni.</p> <p>Possono essere esposti un numero massimo di stendardi pari a 20 per ogni messaggio pubblicitario.</p>


Art. 78 –Striscione (art. 67 lettera G)

<p>STRISCIONE</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporaneo Superficie max: 12 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione</p> <p>Zona Storica: SI (*) Zone di valorizzazione urbana: SI (*) Zona urbana periferica: SI (*) Zona extraurbana: NO</p> <p>(*) Esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale.</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>5.10 m (*)</p> <p>(*) Se in via eccezionale posizionato parallelamente alla strada ancorato a fabbricati o recinzioni può essere posto ad altezze inferiori</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>n.d</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>n.d.</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>L'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale.</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>L' esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L' esposizione degli striscioni è autorizzabile unicamente per periodi pari a 15 giorni (la prima quindicina o la seconda quindicina di ogni mese). L'autorizzazione può essere rinnovata per una ulteriore esposizione da effettuarsi dopo un periodo d'interruzione di 15 giorni.</p>


Art. 79 – Bandiera (art. 67 lettera H)

<p>BANDIERA</p> 	<p>Tipologia d’uso: pubblicità esterna Durata : temporaneo/permanente Superficie max: 9 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione</p> <p>Zona Storica:PU (*) Zone di valorizzazione urbana:PU (*) Zona urbana periferica:PU (*) Zona extraurbana: NO</p> <p>(*) solo a seguito di Progetto Unitario</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>2.4/5.10 m (*)</p> <p>(*) Qualora l’impianto aggetti su suolo pubblico l’altezza minima è di metri 2,4 su aree pedonali e metri 5 su aree aperte al traffico veicolare.</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>10 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>3.00 m</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell’art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell’ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall’art. 51 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”.</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Quando la bandiera è finalizzata esclusivamente alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni o spettacoli la sua collocazione può essere autorizzata su suolo pubblico lungo le strade. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi (pubb. temporanea).</p> <p>La bandiera può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale.</p> <p>Quando la bandiera veicola altre forme pubblicitarie come il proprio marchio o quello di un prodotto commercializzato dalla propria attività potrà essere autorizzata esclusivamente all’interno dei resedi ad uso esclusivo delle stesse attività poste nelle zone commerciali e produttive e nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, in tal caso può essere autorizzato un impianto pubblicitario permanente.</p>


Art. 80 – Segnale orizzontale reclamistico (art. 67 lettera l)

<p>SEGNALE ORIZZONTALE</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea Superficie max: n.d</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione</p> <p>Zona Storica: PU (*) Zone di valorizzazione urbana: PU (*) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: SI</p> <p>(*) solo a seguito di Progetto Unitario</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Per essi non si applica il comma 3 dell'art. 51 DPR 495/1992 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli.</p> <p>I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:</p> <p>a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.</p>


Art. 81 – Totem (art. 67 lettera L)

<p>TOTEM</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : temporanea Superficie max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formato piccolo 1 mq • formato grande 3.5 mq <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica: SI (*) Zone di valorizzazione urbana: SI (**) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO</p> <p>(*) Solo formato piccolo - esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale. (**) Anche formato grande - esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale.</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>n.d.</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>3.00 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>3.00 m</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale, nella zona urbana periferica le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Deve essere posto su piedistallo non infisso al suolo ed in grado di sopportare l'azione del vento. E' esclusivamente destinato alla promozione pubblicitaria di mostre, manifestazioni, spettacoli o messaggi di natura istituzionale. L'installazione è ammessa per un periodo limitato precedente lo svolgimento dell'iniziativa al termine della quale devono essere rimossi. Il totem può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale.</p>


Art. 82 – Supporto informativo (art. 67 lettera M1)

<p>SUPPORTO INFORMATIVO</p> 	<p>Tipologia d'uso: istituzionale/turistica/culturale Durata : permanente Superficie max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formato piccolo fino a 2 mq • formato grande tra 2 e 6 mq <p>Zone dove è ammissibile la collocazione</p> <p>Zona Storica: PU (*) Zona di valorizzazione urbana: PU (**) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO</p> <p>(*) Solo formato piccolo – solo a seguito di Progetto Unitario (**) Anche formato grande – solo a seguito di Progetto Unitario</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>n.d.</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>3.00 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>0.5 m</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Finalizzato esclusivamente a supportare messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica (per es. mappe). Può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 10% della superficie totale. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.</p>


Art. 83 – Pensilina trasporto pubblico (art. 67 lettera M2)

<p>PENSILINA T.P.L.</p> 	<p>Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 2 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica:SI Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>n.d.</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>n.d.</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>n.d.</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Mono o bifacciale, dovrà essere apposto esclusivamente su una delle due pareti laterali della pensilina. Privo di luce.</p>


Art.84 – Palina trasporto pubblico (art. 67 lettera M3)

<p>PALINA T.P.L.</p> 	<p>Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 1.5 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica:SI Zone di valorizzazione urbana:SI Zona urbana periferica:SI Zona extraurbana:SI</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>2.20 m</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>4.00 m</p>
<p>Distanza minima dal limite della carreggiata</p>	<p>1.50 m</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale</p>


Art. 85 – Bagno autopulente (art. 67 lettera M4)

<p>BAGNO AUTOPULENTE</p> 	<p>Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 6 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica:NO Zone di valorizzazione urbana:SI (*) Zona urbana periferica:SI (*) Zona extraurbana:NO</p> <p>(*) Esclusivamente nelle postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>n.d</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>n.d</p>
<p>Distanza dal limite della carreggiata</p>	<p>n.d</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è stabilita dall'Amministrazione Comunale</p>


Art. 86 – Segnaparcheggio (art. 67 lettera M5)

<p>SEGNAPARCHEGGIO</p> 	<p>Tipologia d'uso: privato in concessione Durata : permanente Superficie max: 3 mq</p> <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona</p> <p>Storica: SI Zone di valorizzazione urbana: SI Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<p>n.d</p>
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>2.50 m</p>
<p>Distanza dal limite della carreggiata</p>	<p>n.d</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, l'ubicazione è permessa all'interno dei parcheggi chiusi a pagamento con lo scopo di fornire informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Il messaggio pubblicitario potrà essere collocato su uno dei due lati. Per ogni parcheggio pubblico o di uso pubblico potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di un segnaparcheggio per ogni area Può essere luminoso.</p>


Art. 87 – Preinsegna (art. 67 lettera N)

<p>PREINSEGNA</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente – 3 anni rinnovabile dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formato piccolo 1.00 x 0.20 • formato grande 1.5 x 0.30 <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • turistico alberghiere PU (*) • commerciali..... NO <p>Zone di valorizzazione urbana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • turistico alberghiere SI • commerciali..... NO <p>Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: SI</p> <p>(*) Solo formato piccolo – solo a seguito di Progetto Unitario</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 0.60 m se su banchina non pedonabile • 2.20 m se su marciapiede o percorso pedonale
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>3.50 m</p>
<p>Distanza dal limite della carreggiata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona urbana: 0.50 m • Zona extraurbana: 1.00 m
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art 23 D.Lgs. 285/1992 ss.mm.ii, le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".</p> <p>Le suddette distanze sono raddoppiate nel caso che gli impianti siano collocati lungo la tangenziale urbana.</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione (art. 48, comma 3 Reg.N.Cds). Il posizionamento delle preinsegne, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione è comunque vietato all'interno di parchi o giardini pubblici.</p> <p>Le preinsegne non possono essere installate ad una distanza maggiore di 2,5 km dalla sede dell'azienda pubblicizzata.</p>

Art. 88 – Preinsegna pedonale (art. 67 lettera N1)

PREINSEGNA PEDONALE	Tipologia d'uso: pubblicità esterna
 <p>tabella a muro o su sostegno sezione rettangolare a U piatta</p> <p>particolare sostegno a sezione rettangolare a U</p>	<p>Durata : permanente – 3 anni rinnovabile</p> <p>dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formato singola preinsegna 0.5 x 0.1 <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica - PU(*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • turistico alberghiere S I • esercizi commerciali S I <p>Zone di valorizzazione urbana:NO Zona urbana periferica:NO Zona extraurbana:NO</p> <p>(*) Solo a seguito di Progetto Unitario per indicare le attività di una strada laterale secondaria . Installabile solo all'intersezione tra la strada secondaria e la principale</p>
Altezza minima (bordo inferiore)o	1.30 m (sempre in aderenza al muro)
Altezza massima (bordo superiore)	2.10 m (sempre in aderenza al muro)
Ulteriori divieti e prescrizioni	E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di dieci preinsegne per ogni senso di marcia.

Art. 89 – Impianti a LED luminosi (art. 67 lettera O)

<p>IMPIANTI A LED</p> 	<p>Tipologia d'uso: pubblicità esterna Durata : permanente Dimensioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • formato piccolo: ≤- cm 100x150 • formato medio: < cm 200x300 • formato grande : ≥ cm 200x300 • formato max: 400x300cm <p>Zone dove è ammissibile la collocazione Zona Storica: NO Zona di valorizzazione urbana: P.U.(*) Zona urbana periferica: SI Zona extraurbana: NO</p> <p>(*): solo a seguito di Progetto Unitario</p>
<p>Altezza minima (bordo inferiore)o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • n.d • 2.20 m formati medi/grandi
<p>Altezza massima (bordo superiore)</p>	<p>n.d.</p>
<p>Distanza dal limite della carreggiata</p>	<p>3.00 m</p>
<p>Ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza - Distanze</p>	<p>Premesso che in ogni caso devono essere rispettate le distanze minime previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", tuttavia il posizionamento è possibile qualora l'amministrazione valuti idoneo il luogo, ed inoltre potranno essere prescritte distanze maggiori ove ritenuto necessario. Ad esclusione delle insegne di esercizio, la distanza da osservare nell'ubicazione degli impianti in relazione agli altri impianti pubblicitari è pari a metri 100.</p>
<p>Ulteriori divieti e prescrizioni</p>	<p>Per motivi estetici, nei pressi degli impianti a led installati su suolo pubblico non può essere prevista l'installazione di nessuna cassetta armadio: tutti gli apparati elettrici o elettronici dovranno trovare posto all'interno degli elementi costituenti il pannello.</p> <p>Qualunque sia la tipologia del pannello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A matrice grafica • A caratteri alfanumerici • Insegne a led (es tabacchi, farmacie, etc.) <p>Se posto lungo le strade i messaggi non potranno essere intermittenti o costituiti da immagini in movimento, tale tipo di impianti potrà essere collocato esclusivamente all'interno di parcheggi, stazioni bus o ferroviarie o altri luoghi pubblici non visibili dalla strada se questa è percorsa da autoveicoli.</p>

Art. 90 – Altre forme di pubblicità soggette ad autorizzazione.

90.1 Contenitori di volantini, depliant e simili

1. La pubblicità eseguita per mezzo di volantini, depliant, pubblicazioni di annunci e simili collocati all'interno di contenitori/distributori è ammessa senza autorizzazione solamente all'interno dei locali di attività commerciali.
2. I contenitori se posizionati su suolo pubblico devono essere preventivamente autorizzati. La loro collocazione su suolo pubblico è vietata nella "Zona Storica". In ogni modo la collocazione dovrà essere sempre richiesta in aderenza ad un fabbricato, non sono ammessi contenitori posizionati a ridosso di pali dell'illuminazione pubblica, semafori, segnaletica o che ingombrino in qualunque modo il passaggio pedonale.

90.2 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, previa autorizzazione, è consentita, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 495/92, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni culturali, sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, nonché in occasione di spettacoli viaggianti limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
2. La pubblicità fonica è sempre vietata all'interno della "Zona Storica" ed è altresì vietata nelle strade adiacenti gli ospedali e le case di cura.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art.7 della legge 24 aprile 1975 n.130. Non potranno essere superati i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e ss.mm.ii.

90.3 Pubblicità effettuata a mezzo aeromobili o palloni frenati.

1. La pubblicità a mezzo aeromobili o palloni frenati è ammessa, previa autorizzazione, esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.
2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale. In ogni caso la loro collocazione su suolo pubblico è ammessa esclusivamente nella "Zona Urbana Periferica" ed in ambito extraurbano.
3. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.

90.4 Casi particolari

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari quali cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali, in occasione di eventi particolari quali mostre, manifestazioni, spettacoli di particolare rilevanza, compreso gli spettacoli viaggianti, potrà essere autorizzata l'installazione anche in ulteriori postazioni oltre a quelle normalmente previste dal Piano della pubblicità e pubbliche affissioni. Nella domanda il richiedente dovrà fornire l'elenco delle varie installazioni richieste. All'ufficio competente è riservata la facoltà, esaminata la domanda, di valutare la congruità del numero di impianti richiesti e la correttezza delle postazioni, rilasciando la prescritta autorizzazione per gli impianti ritenuti autorizzabili. Potrà inoltre richiedere, per la particolarità della richiesta, altri documenti ritenuti necessari e imporre prescrizioni circa le modalità di posa e di rimozione degli impianti autorizzati.

-
2. La temporaneità è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione regolarmente indetta e/o autorizzata.

90.5 Altri mezzi pubblicitari

1. Qualora si intendano realizzare impianti pubblicitari e/o informativi non previsti dal presente regolamento potrà essere autorizzata, con previo atto deliberativo della Giunta Comunale, l'installazione di impianti pubblicitari di carattere sperimentale a tempo determinato, non superiore a un anno.

Art. 91 - Progetto Unitario

1. Ove previsto dal presente Regolamento, l'installazione di impianti pubblicitari in particolari zone del territorio cittadino può avvenire solo sulla base della valutazione di un progetto Unitario.
2. Il progetto unitario è un progetto di massima, redatto in scala adeguata e con tutti gli elaborati necessari, funzionale a definire le caratteristiche tipologiche, di progettazione ed installazione degli impianti pubblicitari.
3. Il progetto unitario dovrà essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica riferita:
 - all'analisi del territorio cui lo stesso è riferito;
 - ai singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi;
 - alle proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari sia in termini di caratteristiche degli stessi sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.
4. Il progetto unitario costituisce documentazione obbligatoria per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari nei seguenti casi:
 - installazioni in zone speciali così come individuate ai precedenti articoli;
 - installazioni di impianti speciali di tipo innovativo o tecnologicamente avanzato;
5. Il progetto unitario è approvato dalla Giunta Comunale

Art. 92 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

1. La distinzione fra i mezzi pubblicitari disciplinati dal presente Regolamento e soggetti ad autorizzazione e quelli invece non soggetti ad autorizzazione ma soggetti alle norme del Codice della Strada, al D.lgs. 507/93, nonché alle norme in materia edilizia, è stabilita in genere sulla base della natura del messaggio pubblicitario e del luogo cui il messaggio pubblicitario si riferisce, cioè se installato in luogo estraneo alla sede dell'attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie esclusive dell'attività.
2. I seguenti mezzi pubblicitari possono essere installati senza l'autorizzazione ma sono comunque soggetti alle disposizioni di cui al C.d.S, al D.lgs. 507/93 oltre che alle altre norme citate in precedenza:
 - a) Le **insegne di esercizio** dei negozi o attività commerciali comprese le stazioni di rifornimento carburante, le **targhe** e simili. La loro tipologia e modalità di collocazione è regolamentata dal Regolamento Edilizio del comune di Arezzo.
 - b) Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari (locandine e simili),


-
- esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- c) Gli avvisi al pubblico (locandine e simili) esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità o la promozione pubblicitaria di manifestazioni (spettacoli, mostre, inaugurazioni commerciali, e simili) e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi.
 - d) I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
 - e) I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.
 - f) I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
 - g) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico.
 - h) Cavalletti espositori: all'interno della "zona storica" è vietata ogni forma di pubblicità mediante cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili, ad eccezione dei cavalletti espositori per menù. Questi dovranno contenere esclusivamente il nome del locale e il menù ma non potrà essere pubblicizzato nessun altro prodotto o marchio. I cavalletti espositori del menù potranno essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico, se presente, altrimenti sulla soglia del locale, ma non sul suolo pubblico. Nella restante parte del centro abitato i cavalletti espositori possono essere utilizzati per promuovere altre tipologie di esercizi commerciali purché gli stessi siano posizionati esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione di suolo pubblico se presente, altrimenti sulla soglia del locale o qualora ciò non sia possibile sul suolo pubblico in aderenza al fabbricato e contigui all'ingresso o vetrina del locale stesso, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. E' sempre vietata l'esposizione di cavalletti espositori o mezzi pubblicitari simili in luoghi distanti dall'esercizio commerciale, come ad esempio in corrispondenza delle intersezioni per indicare la posizione del locale.
 - i) La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi. Il lancio di materiale pubblicitario (volantini e simili) nei luoghi pubblici è vietato su tutto il territorio comunale.

--


Art. 93 - Calcolo delle distanze.

1. Le distanze da osservare nell'ubicazione degli impianti, sono quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", e quelle imposte dal presente Regolamento.
2. Al fine del calcolo delle distanze si individuano nel presente Piano le casistiche più ricorrenti:

a) Distanza dall'intersezione: intersezione a T




b) Distanza dall'intersezione: intersezione a 4 braccia




--

c) Distanza dall'intersezione: intersezione a rotatoria



3. La distanza dell'impianto si misura dalla retta tangente alla circonferenza esterna della rotatoria e perpendicolare all'asse del braccio di immissione
4. L'installazione degli impianti è comunque vietata all'interno dell'area di intersezione costituita dall'area del cerchio circoscritto al poligono rappresentato nella figura e costituito dalle tangenti alla circonferenza esterna della rotatoria perpendicolari agli assi di immissione.

--
c) Distanza dalle curve



5. L'installazione degli impianti è comunque vietata lungo la curva e all'interno dell'area della curva (art. 51 comma 3 punto c DPR n. 495/1992).

CAPO 3 Autorizzazioni, competenze e procedimenti amministrativi

Art. 94 - Competenze.

1. Chiunque intenda installare a lato o in vista delle strade (o aree) comunali pubbliche o aperte all'uso pubblico mezzi pubblicitari di qualunque tipo, tra quelli che il presente Regolamento stabilisce essere soggetti ad autorizzazione, deve presentare apposita domanda, corredata di marca da bollo, al Responsabile dell'Ufficio competente del Comune di Arezzo, chiedendo il rilascio di una autorizzazione amministrativa.
2. Le forme pubblicitarie previste dal presente Regolamento sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda documentata del titolare del mezzo pubblicitario, secondo le modalità ed i termini indicati negli articoli seguenti, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
3. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario avvenga **fuori dei centri abitati** lungo strade Statali, Regionali e Provinciali o in vista di esse, la domanda è presentata direttamente all'Ente proprietario della strada, secondo le modalità previste dai regolamenti interni di tali Enti.
4. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario avvenga **dentro i centri abitati** delle frazioni lungo strade Statali, Regionali e Provinciali o in vista di esse, la domanda è presentata al Comune e il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada.
5. Nel caso di installazione di manufatti o impianti pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, nel caso in cui la pubblicità sia visibile da strade di proprietà comunale e/o di altri Enti ma interne al centro abitato, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente Ferroviario preposto, previo nulla osta del Comune.
6. Nel caso d'installazione di manufatti o impianti pubblicitari su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente proprietario della strada, previo nulla osta del Comune.

Art. 95 - Domanda e documenti obbligatori

1. L'istanza, compilata su appositi moduli predisposti dall'amministrazione comunale e corredata della prevista marca da bollo, deve essere presentata dal richiedente all'Ufficio Protocollo del Comune di Arezzo, che provvederà al successivo inoltrare della stessa al competente Ufficio, corredata dai documenti elencati ai commi seguenti.

95.1 Pubblicità permanente

➤ In caso di nuovo impianto:

- a) Copia fotostatica del documento personale del richiedente;
- b) Planimetria generale in duplice copia ed in scala adeguata indicante l'ubicazione dell'impianto estesa alla viabilità per 100 metri prima e 100 metri dopo (strade urbane), indicando la posizione della segnaletica stradale verticale, dei mezzi pubblicitari presenti posti perpendicolarmente alle corsie di marcia dei veicoli, la presenza di intersezioni e/o impianti semaforici. Il tutto debitamente quotato;
- c) Documentazione fotografica in duplice copia del punto di installazione dell'impianto estesa alla viabilità per 100 metri prima e 100 metri dopo (strade urbane), con particolare riferimento alla presenza di segnaletica stradale verticale e di altri mezzi pubblicitari esistenti posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli;

- d) Rappresentazione grafica quotata in duplice copia dell'impianto e descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione dello stesso;
 - e) Sezione stradale trasversale in duplice copia indicante la distanza e l'altezza dell'impianto dalla carreggiata;
 - f) Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario dell'impianto in duplice copia.
 - g) Autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - h) Dichiarazione di conformità, di cui all'art. 9 della Legge n. 46/90, "Norme sulla sicurezza degli impianti", quando la richiesta è relativa all'installazione di mezzi pubblicitari luminosi;
 - i) Dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario dell'area di pertinenza dell'immobile. In caso di area o fabbricato condominiale la dichiarazione dovrà essere fatta dall'Amministratore del condominio;
 - j) Nulla-Osta dell'Ente proprietario della strada qualora l'impianto venga posizionato dentro i centri abitati delle frazioni attraversati da strade Statali, Regionali o Provinciali;
 - k) Autorizzazione/parere della Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E. di Arezzo se zona o strada soggetta a vincolo.
 - l) Nel caso di impianti su strada comunale extraurbana la documentazione di cui alle lettere b) e c) dovrà essere estesa alla viabilità per almeno 300 metri prima e 300 metri dopo l'impianto stesso;
 - m) Nel caso di cartelli segnaletici (cfr. art. 67 lettera D) o preinsegne (cfr. art. 67 lettera M) dovrà essere indicato l'indirizzo esatto della sede aziendale segnalata sulle preinsegne o cartello segnaletico.
- **in caso di richiesta di rinnovo:**
- a) Copia fotostatica del documento personale del richiedente;
 - b) Documentazione fotografica dell'impianto esistente in duplice copia;
 - c) Copia dell'autorizzazione che ne legittima la presenza;
 - d) Dimostrazione di permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto pubblicitario mediante documentazione fotografica e autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, del richiedente;
 - e) Autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante lo stato di manutenzione dell'impianto ed il permanere delle condizioni di sicurezza dello stesso.
2. Per ogni istanza di collocazione di nuovi impianti, o rinnovi, potranno essere richieste più autorizzazioni fino ad un massimo di 5 impianti purché gli impianti pubblicitari siano collocati lungo la medesima strada.
3. Il richiedente assume tutti gli obblighi e responsabilità, conseguenti alla documentazione presentata e alla progettata installazione quando autorizzata. Sulla veridicità di quanto dichiarato e presentato, saranno effettuate le opportune verifiche e nel caso di accertata falsità, sarà informato il competente organo giurisdizionale.

95.2 Pubblicità temporanea

1. Nel caso l'istanza sia relativa ad una delle varie tipologie di mezzi pubblicitari temporanei fra quelli definiti all'art. 67, o art. 90, questa dovrà essere compilata su appositi moduli predisposti dall'amministrazione comunale, corredata della prevista marca da bollo e dovrà essere presentata dal richiedente essere presentata dal richiedente all'Ufficio

Protocollo del Comune di Arezzo, che provvederà al successivo inoltrare della stessa al competente Ufficio, corredata dai documenti elencati ai commi seguenti.

- a) Copia fotostatica del documento personale del richiedente;
 - b) L'elenco delle postazioni che si intendono occupare nel caso si tratti di striscioni o stendardi per i quali sono individuate dal presente Piano le postazioni in cui è possibile la loro collocazione
 - c) Planimetria generale e documentazione fotografica del punto di installazione indicante l'ubicazione dell'impianto nel caso si tratti di impianti differenti da striscioni o stendardi, il tutto in duplice copia.
 - d) Rappresentazione grafica quotata in duplice copia dell'impianto e descrizione dei materiali utilizzati per la realizzazione dello stesso;
 - e) Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario dell'impianto in duplice copia.
 - f) Nel caso si tratti di impianti differenti da striscioni o stendardi autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - g) Dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario dell'area di pertinenza dell'immobile. In caso di area o fabbricato condominiale la dichiarazione dovrà essere fatta dall'Amministratore del condominio;
 - h) Nulla-Osta dell'Ente proprietario della strada qualora l'impianto venga posizionato dentro i centri abitati delle frazioni attraversati da strade Statali, Regionali o Provinciali;
 - i) Autorizzazione/parere della Soprintendenza per i Beni A.P.S.A.E. di Arezzo se zona o strada soggetta a vincolo.
2. Si specifica che:
- a) Ogni campagna pubblicitaria con stendardi può essere autorizzata per un periodo massimo di gg.15;
 - b) La campagna pubblicitaria con stendardi non può avere carattere continuativo, per cui deve essere rispettato un intervallo di gg.15 per l'affissione di stendardi con il medesimo messaggio pubblicitario;
 - c) Gli stendardi autorizzabili per ogni campagna non possono essere superiori a venti (20)
 - d) Gli stendardi e gli striscioni dovranno essere rimossi entro e non oltre le 24 ore successive alla scadenza dell'autorizzazione.
 - e) Dal momento che le postazioni degli striscioni e stendardi individuate dall'Amministrazione sono contingentate il richiedente dovrà prenotarle prima della presentazione della domanda. Le prenotazioni possono essere effettuate solo nei due mesi precedenti la data di inizio dell'evento/manifestazione/promozione.

Art. 96 - Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione

1. La domanda, verificata dal competente Ufficio, è istruita dal Responsabile del procedimento, il quale dà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento che decorre dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio protocollo del Servizio competente.
2. Se la domanda è regolarmente corredata di tutta la documentazione prevista, l'istruttoria è conclusa entro **sessanta giorni** dalla data di avvio del procedimento, con formale provvedimento di accoglimento o di rigetto.
3. Il termine indicato è sospeso nel caso in cui la domanda presentata sia carente di tutto o parte della documentazione elencata negli articoli precedenti . Il termine è altresì

ulteriormente sospeso se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 15 giorni dalla comunicazione di sospensione.

4. L'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed i sopralluoghi necessari alla conclusione del provvedimento nel rispetto delle prescrizioni del Piano generale degli impianti pubblicitari, dei Regolamenti comunali e delle norme di legge.
5. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;
6. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, oltre all'autorizzazione viene rilasciata la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio.
7. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. Il pagamento del canone sulla pubblicità non sostituisce l'autorizzazione prevista dall'art. 23 del C.d.S. e l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere compresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, senza l'autorizzazione.

Art. 97 - Validità dell'autorizzazione

1. La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del C.d.S., è stabilita come segue:
 - a) Per i cartelli, le preinsegne pubblicitarie e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori, anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dal presente Piano.
 - b) Per le fattispecie pubblicitarie e promozionali installate nell'ambito dei cantieri edili, il periodo di validità è stabilito all'art. 75.
 - c) L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
 - d) I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo regolamento, sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio, di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

- e) L'autorizzazione cessa di ogni validità, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro, con le modalità indicate dall'art. 100.

Art. 98 - Modifica del messaggio pubblicitario

1. La modifica del messaggio pubblicitario posto su impianti permanenti, ad esclusione degli impianti destinati alle affissioni, deve essere oggetto di comunicazione rivolta all'Ufficio comunale competente, allegando il bozzetto colorato del nuovo messaggio, unitamente alla copia o agli estremi dell'autorizzazione già posseduta.
2. L'autorizzazione alla variazione del messaggio grafico indicata al comma precedente, si intende assentita se entro 20 giorni l'amministrazione comunale non comunica all'interessato di avere rilevato delle difformità rispetto alle norme che regolano i messaggi pubblicitari.
3. L'autorizzazione originale viene aggiornata mantenendo gli stessi termini di scadenza del provvedimento già rilasciato.

Art. 99 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato.
2. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale dell'autorizzazione.
3. L'istanza dovrà essere corredata dei documenti specificati all'art. 95.1 (alla voce "richiesta di rinnovo")

Art. 100 - Subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione permanente o temporanea di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel Regolamento ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora sopravvengano mutamenti in ordine al soggetto autorizzato, lo stesso dovrà presentare immediata comunicazione al competente Ufficio comunale, mentre il subentrante dovrà presentare istanza per il subentro nell'autorizzazione almeno 30 giorni prima della data del trasferimento corredata dei documenti necessari per le domande di rinnovo, specificati all'art. 95.1 (alla voce "richiesta di rinnovo"), ed in particolare della copia dell'autorizzazione, in corso di validità, che ne legittima la presenza.
3. Dovrà inoltre essere allegato alla domanda gli estremi o copia dell'atto notarile attestante la cessione dell'impianto.
4. Nel caso che l'autorizzazione che legittima la presenza dell'impianto abbia perso validità perché scaduta, dovrà necessariamente essere presentata la domanda per l'autorizzazione di un nuovo impianto, corredata di tutti i documenti previsti all'art. 95.1 (alla voce "nuovo impianto").

Art. 101 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:
 - a) Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio.
 - b) Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli elementi di sostegno.

- c) Effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento, nelle condizioni di esercizio autorizzate.
- d) Segnalare all'ufficio competente la momentanea rimozione del supporto del messaggio pubblicitario sia che essa sia dovuta per motivi manutentivi sia che la rimozione si sia resa necessaria per motivi di sicurezza.
- e) Non è ammessa la collocazione sul territorio dei soli sostegni dell'impianto pubblicitario senza il supporto per il messaggio pubblicitario. Pertanto anche quando temporaneamente rimosso, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla reinstallazione dell'impianto pubblicitario entro 90 giorni dalla comunicazione di rimozione. Oltre tale termine l'autorizzazione perde di validità.
- f) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute e motivate esigenze.
- g) Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario e al ripristino dei luoghi ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
- h) Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle locandine, degli standard e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.
- i) Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata.

Art. 102 - Targhetta d'identificazione

1. Al fine di verificare la correttezza formale della collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, sui medesimi il titolare dell'autorizzazione deve fissare saldamente all'impianto una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi (o comunque indelebili) e ben leggibili, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile (art. 55, Reg.N.Cds.).
3. La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, oppure ogni volta che intervenga una variazione, anche di uno solo, dei dati riportati originariamente ed ancora, ogni volta che i dati riportati non siano più riconoscibili o identificabili e nel caso di asportazione per qualunque motivo.

Art. 103 - Decadenza, revoca dell'autorizzazione e sospensione o modifica

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) L'inosservanza del termine di giorni 90, dalla data del rilascio dell'autorizzazione per procedere all'installazione del manufatto.
 - b) La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.
 - c) L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.
 - d) L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.
 - e) Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 100.

- f) La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto o impianto pubblicitario, senza la necessaria autorizzazione.
 - g) Il mancato rinnovo nei tempi e con le modalità previsti dal presente Piano.
2. L'autorizzazione è revocata :
- a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - b) per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
 - c) per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.
3. Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza o di modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata.

Art. 104 - Vigilanza

1. Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti.
2. Ogni inadempienza o difformità dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente.

Art. 105 - Sanzioni

1. Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e s.m.i, compresa la rimozione.
2. Chiunque installa o fa installare a proprio uso o utilità, pubblicità stradale di qualunque tipo, senza autorizzazione, oppure, senza sottostare alle prescrizioni dettate dalla normativa o dall'autorizzazione eventualmente conseguita, non potrà richiedere ed ottenere nuova autorizzazione, se prima non provvederà a rimuovere la pubblicità installata abusivamente ed a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.
3. La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S.
4. Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dall'art. 20

Art. 106 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del titolo III del presente Regolamento si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
2. L'entrata in vigore di eventuali modifiche del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione, nonché di altre normative inerenti la pubblicità stradale, che dovessero comportare modifiche a quanto prescritto nel presente Regolamento ne comporteranno l'immediato e automatico adeguamento.

Art. 107 - Entrata in vigore

10. L'Amministrazione Comunale provvederà, nei **primi 6 mesi di entrata in vigore** del presente regolamento, a sensibilizzare gli operatori, anche in collaborazione con le Associazioni di Categoria, Al momento del rinnovo di una concessione, il presente

regolamento si applica alle concessioni già in essere e in scadenza, se passati 6 mesi dalla data di entrata in vigore.

11. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il Piano delle Pubblicità e Pubbliche Affissioni e successive modificazioni approvato con delibera CC n.115/1999, per le parti in contrasto.

12. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle vigenti normative.

TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI CON MANOMISSIONE DEL SUOLO (CANTIERI)

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 108 – Finalità e oggetto del Regolamento

1. Chiunque intenda eseguire interventi di **natura temporanea** (escluso, quindi, tutte le opere soggette a permesso a costruire di cui alle norme Urbanistico/edilizie) su suolo pubblico, di uso pubblico o comunque appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Arezzo è tenuto a richiedere la concessione ai competenti uffici comunali nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
2. Il presente regolamento, in coerenza con la normativa vigente, in particolare :
 - Direttiva P.C.M. 03/marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”;
 - D.M. 01 ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”;
 - D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'utilizzo del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono, pertanto, dirette a :
 - Assicurare la razionalizzazione degli interventi ai fini del comma 1;
 - Prescrivere i modi ed i termini di esecuzione degli interventi;
4. Il suolo ed il sottosuolo sono beni e risorse di natura pubblica , la cui utilizzazione avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l'uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana.
5. L'Amministrazione Comunale rilascia la concessione per l'esecuzione di interventi , che alterino i piani del suolo e sottosuolo, per la realizzazione di nuove strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici e/o per riparazioni delle reti esistenti nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
 - utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture esistenti;
 - realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future esigenze;
6. Il Comune coordina l'azione dei vari gestori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione,

sulla medesima strada, di norma non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

7. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per l'esecuzione di opere di natura temporanea ricadenti su suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, ivi compresi gli interventi eseguiti a scomputo oneri da altri soggetti riguardanti:
- l'esecuzione d'interventi per nuove realizzazioni di reti tecnologiche su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico facenti parte del territorio del Comune di Arezzo ;
 - la manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, che comportino qualsivoglia intervento di alterazione del suolo pubblico o di uso pubblico;
 - l'esecuzione di lavori, scavo e conseguente ripristino, per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio, che a titolo esemplificativo riguardano modifica/posizionamento cordonate, esecuzione lavori su aree pubbliche, su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.

Articolo 109 – Censimento del sottosuolo

- In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio preposto del Comune di Arezzo entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 2000.
- Nei 12 mesi successivi, e pertanto entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, dovrà essere fornita, secondo la medesima modalità la documentazione relativa agli impianti realizzati prima del 1 gennaio 2000.
- La documentazione fornita dagli enti gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato shapefile digitale georeferenziata, deve riportare:
 - la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 100;
 - l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
 - la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;
 - ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
 - il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
 - la posizione e la dimensione dei manufatti accessori ;il tutto secondo il formato che sarà indicato dagli uffici competenti del Comune di Arezzo.
- Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi. Alla fine dei lavori di installazione dell'infrastruttura dovrà fornire la cartografia unificata di base in formato shapefile digitale georeferenziata con riportato:
 - la posizione e la sezione di tutte le nuove condotte (linee principali ed allacciamenti);
 - l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
 - la profondità delle condutture;
 - ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
 - il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
 - la posizione e la dimensione dei manufatti accessori ;

5. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune si intendono di proprietà del Comune stesso in quanto proprietario del suolo.
6. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a conformare i temi della propria cartografia numerica di base, a quelli del Comune, segnalando eventualmente imprecisioni o errori da correggere nella cartografia ufficiale.

Articolo 110 – Programmazione e pianificazione interventi

1. Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che comunque comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno.
2. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto, ove sarà indicata la documentazione che dovrà essere presentata dai soggetti interessati per richiedere l'inserimento degli interventi nella programmazione di cui ai commi precedenti.
3. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere la concessione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi. Fuori dai casi previsti dal successivo art. 4, tutti i soggetti esterni e gli uffici interni al Comune di Arezzo, ivi compresi i soggetti che eseguono gli interventi a scomputo oneri, devono presentare all'Ufficio preposto, entro il 31 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:
 - a) Piano triennale degli interventi;
 - b) Piano degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatici;
 - c) Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente;
 - d) Indicazione del referente unico dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato o RUP, cui l'Amministrazione Comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso.
4. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere la concessione per l'esecuzione dei lavori su suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito della comunicazione dei piani di programmazione degli interventi.

Articolo 111 – Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento

1. È ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella programmazione e pianificazione di cui al precedente art. 3 solo per i casi di:
 - a) Motivate esigenze sopravvenute previa verifica della congruità delle motivazioni e pianificazione con altri eventuali interventi di altri soggetti;
 - b) Allacci dalla rete di distribuzione all'utilizzatore;
 - c) Interventi urgenti, necessitati dall'esigenza di effettuare riparazioni per guasti, eseguiti dal soggetto con immediata e contestuale esecuzione alla comunicazione;

- d) Interventi manutentivi localizzati sul patrimonio stradale relativamente ai servizi gestiti dal Comune di Arezzo.

Articolo 112 – Conferenza dei Servizi

1. Il Comune può indire apposite conferenze dei servizi al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate dai lavori.

CAPO 2 - AUTORIZZAZIONI

Articolo 113 - Termini e modalità del procedimento di concessione

1. La richiesta per il rilascio della concessione ad eseguire interventi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere presentata, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, dai soggetti interessati all'Ufficio preposto del Comune di Arezzo, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. È ammessa una domanda unica per più interventi solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada o nelle strade adiacenti alla stessa.
2. Il Comune si pronuncerà sulle richieste di concessione entro il termine **di 30 gg**, dal ricevimento della domanda. Entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione è motivo di sospensione della pratica e dei termini.
3. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale dovrà integrare la documentazione con quanto richiesto entro il termine di 30 gg. In mancanza dell'integrazione richiesta nei limiti dei 30 gg. il Comune concluderà il procedimento provvedendo ad emettere il provvedimento contenente il motivato diniego all'istanza.
4. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori concessi, la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare richiesta di variante per l'ottenimento di una nuova concessione in variante. Qualora le variazioni consistano in modeste modifiche dell'ubicazione dei manufatti interrati dovute alla presenza nel sottosuolo di elementi imprevisti, sarà sufficiente riportare nella cartografia georeferenziata depositata a fine lavori l'esatta ubicazione dei manufatti.
5. Con il rilascio della concessione all'esecuzione dell'intervento su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori fino alla data della verifica finale, ferma restando la responsabilità del concessionario per danni derivanti dalla presenza di vizi occulti.
6. **La concessione ha validità di 1 anno** a decorrere dalla data di emissione della stessa. Le opere previste in concessione, nonché i conseguenti ripristini definitivi, dovranno essere realizzati nell'arco temporale di validità della stessa. La durata delle suddette opere e dei ripristini definitivi, è espressamente indicata nella concessione a cui si riferiscono.

Articolo 114 - Ripristini definitivi del suolo pubblico e verifiche sui ripristini

1. I ripristini definitivi del suolo pubblico oggetto di intervento in base alla concessione, devono avvenire contestualmente alla fine dei lavori, salvo diversamente disposto dall'Ufficio comunale competente a seguito di specifica valutazione tecnica o in caso di avverse condizioni meteorologiche. Le predette condizioni, dovranno essere espressamente rese note all'interessato da parte dell'Ufficio. In detta sede l'Ufficio comunicherà le nuove tempistiche assegnate per l'effettuazione dei ripristini.
2. I ripristini dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal competente Ufficio comunale e tenuto conto delle previsioni del disciplinare tecnico di cui all'art. 121 .

3. A ripristino definitivo effettuato, nei modi e nei termini di cui al disciplinare tecnico ed eventualmente dettagliati nella concessione, il Direttore dei Lavori dovrà redigere apposita certificazione finale di esecuzione dei lavori a regola d'arte come prescritti; tale certificazione dovrà essere inviata al competente Ufficio Comunale, il quale effettuerà le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei ripristini non prima di 6 mesi dalla loro certificazione e comunque entro e non oltre ulteriori 6 mesi; all'esito positivo di detta verifica, l'Ufficio procederà allo svincolo della garanzia prestata.
4. In caso di mancata o non corretta esecuzione dei ripristini, si procederà all'escussione della garanzia. E' inoltre previsto il ricorso all'esecuzione in danno ai sensi della vigente normativa.

Articolo 115 – Ufficio deputato al rilascio delle concessioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento è individuato un unico ufficio Tecnico Comunale preposto per il coordinamento ed il rilascio delle autorizzazioni alla esecuzione dei lavori su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito.
2. Tale ufficio costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi degli operatori esterni, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Municipale e gli uffici deputati alla viabilità ed al rilascio delle ordinanze per la disciplina del traffico. L'ufficio preposto al rilascio delle concessioni cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informavo del sottosuolo e provvede a comunicare i costanti aggiornamenti all'Ufficio che gestisce il S.I.T (Sistema Informavo Territoriale).
3. Per l'esecuzione di lavori ricadenti su suolo pubblico o di uso pubblico eseguiti dall'Amministrazione Comunale in amministrazione diretta o attraverso le proprie imprese appaltatrici non è richiesto l'acquisizione della concessione.

Articolo 116 – Richiesta di concessione all'esecuzione lavori

1. La richiesta di concessione va presentata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione (denominato "domanda di concessione suolo pubblico per cantieri stradali e/o occupazioni temporanee di sede stradale") riempito in ogni sua parte (debitamente firmato e corredato di marca da bollo).
2. La richiesta dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire.
3. La documentazione da allegare e quella prevista nel Disciplinare Tecnico, di cui al successivo art. 121, approvato con atto della Giunta Comunale.
4. Sarà cura del richiedente in fase preventiva ottenere i nulla osta da parte di soggetti terzi (altri gestori di pubblici servizi, soprintendenza, ferrovie, etc

Articolo 117 – Interventi d'urgenza

1. Gli interventi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore vengono eseguiti direttamente dall'operatore con immediata e contestuale comunicazione, a mezzo fax inviati all'Ufficio comunale competente (**fax 0575/377399**) e al comando di Polizia Municipale (**fax 0575/377560**) o all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale (**comune.arezzo@postacert.toscana.it**).

5. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti impreveduti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.
6. La comunicazione dovrà contenere sommariamente la motivazione che rendono l'intervento non differibile oltre ai nominativi del responsabile di cantiere, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza (dove tale figura è prescritta dalla norma vigente in materia), che dovranno controfirmare la comunicazione per accettazione. In tali casi l'operatore e le figure tecniche di riferimento si assumono tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose e provvedendo ad adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. DPR n. 495 16.12.1992
7. Entro il giorno 10 del mese successivo all'esecuzione dell'intervento, l'operatore è tenuto, a produrre al competente Ufficio comunale la domanda per il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico effettuata d'urgenza su apposito modulo (denominato "domanda di concessione suolo pubblico per cantieri stradali e/o occupazioni temporanee di sede stradale con carattere d'urgenza"), con allegata la documentazione prevista nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 121 documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed urgenza.
8. Nel caso di soggetti costretti ad effettuare frequentemente interventi di urgenza, è consentito produrre una domanda di concessione cumulativa di tutti gli interventi effettuati nel mese (utilizzando il modulo sopra indicato) e con allegata la documentazione prevista nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 121.

Articolo 118 – richiesta di ordinanza per disciplina del traffico

1. La richiesta per il rilascio dell'ordinanza di disciplina del traffico per l'esecuzione dei lavori, eccetto che per i casi previsti dal N.C.d.S , dovrà essere obbligatoriamente formulata con almeno 10 gg. di anticipo, utilizzando l'apposito modulo (denominato "richiesta ordinanza") al competente Ufficio Comunale.
2. l'ordinanza di disciplina del traffico dovrà citare obbligatoriamente i dati della concessione di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico rilasciata. È ammessa l'emissione di ordinanza di disciplina del traffico anche per opere da effettuare in assenza di concessione che riguardino interventi d'urgenza o ripristini definitivi a seguito di interventi d'urgenza

Articolo 119 - Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione avverrà a seguito della presentazione della seguente documentazione :
 - a) Polizza fideiussoria a garanzia dei lavori di ripristino del suolo pubblico, rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della vigente normativa. La garanzia può essere costituita anche in contanti, mediante deposito presso la Tesoreria comunale;
 - b) Impegno ad eseguire i ripristini dei luoghi secondo le prescrizioni tecniche contenute nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 121 e/o impartite dal competente ufficio comunale;
 - c) Elaborati grafici e documentazione tecnica prevista nel Disciplinare Tecnico di cui al successivo art. 121-
2. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti non verrà rilasciata la concessione.

3. Il ritiro della concessione all'esecuzione dei lavori sarà possibile solo a seguito del pagamento del canone, ai sensi del presente Regolamento
4. Per il pagamento del canone, il concessionario è invitato a recarsi presso gli uffici della società concessionaria del Comune per la riscossione di tributi e canoni.
5. Sono fatti salvi i casi di esclusione ed esenzione dal pagamento del canone espressamente previsti dal presente Regolamento Comunale o da altre norme in materia.
6. I soggetti che operano in maniera ricorrente sulle strade comunali e loro pertinenze, hanno la facoltà di pagare anticipatamente all'inizio dell'anno un ammontare forfettario, dal quale il concessionario per la riscossione del canone decurterà gli importi riferiti ai singoli interventi oggetto di concessione; ciò fino ad esaurimento della somma anticipata e, se necessario, reintegrandola.
7. La concessione ha validità di 1 anno a decorrere dalla data di emissione della stessa. Le opere previste in concessione, nonché i conseguenti ripristini definitivi, dovranno essere realizzati nell'arco temporale di validità della stessa. La durata delle suddette opere e dei ripristini definitivi, è espressamente indicata nella concessione a cui si riferiscono.

Articolo 120 – criteri per la determinazione della polizza fidejussoria

1. La quantificazione degli importi della garanzia di cui al precedente art. 119, è determinata in relazione allo sviluppo dell'intervento e al tipo di pavimentazione interessata; in particolare detto importo sarà definito sulla base di specifici parametri, da individuarsi con provvedimento dirigenziale successivo all'approvazione del presente Regolamento.
2. Gli importi individuati saranno soggetti a revisione periodica da adottare con specifico provvedimento da parte del competente Ufficio comunale.
3. In relazione alle garanzia fideiussoria, si precisa quanto segue:
 - in ogni caso, l'importo garantito non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dal Comune di Arezzo;
 - la garanzia dovrà avere una durata congrua a quella dei lavori da eseguire oggetto di concessione;
 - La polizza potrà essere svincolata solo ed esclusivamente a seguito di liberatoria scritta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - in caso di mancata emissione della liberatoria scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, la stessa deve essere rinnovata tacitamente di anno in anno;
 - i soggetti che operano in maniera ricorrente sulle strade comunali e loro pertinenze, hanno la facoltà di presentare la suddetta garanzia in forma cumulativa e con validità annuale, per importo pari a quello determinato sulla base degli interventi effettuati dal richiedente nella precedente annualità;
 - nel caso di interventi di particolare entità (nuove estensioni di servizi, o interventi che interessano vaste aree), valutate dal competente Ufficio comunale, saranno richieste apposite specifiche cauzioni, da cumularsi a quelle prestate con validità annuale;
 - per interventi di minima entità, realizzati occasionalmente da parte di soggetti privati, il competente Ufficio Comunale valuta l'esonero del soggetto richiedente dall'obbligo di presentare la garanzia;
 - ai sensi dell'art. 93 comma 2 del DLgs 259 dell'1.8.2003, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica non sono tenuti a prestare le suddette garanzie.

Articolo 121 – Disciplinare tecnico – norme tecniche

1. Il Disciplinare tecnico, da approvarsi con successivo atto della Giunta Comunale, dovrà contenere indicazioni riguardanti:

- documentazione da allegare alla domanda;
 - prescrizioni tecniche e modalità esecutive dei ripristini e la loro gestione;
 - materiali impiegati e aspetti autorizzativi all'utilizzo degli stessi;
 - indicazioni sulle manutenzione dei manufatti e delle aree adiacenti agli stessi;
 - obblighi tecnici concessionario;
 - schemi grafici tipo
2. Il Disciplinare Tecnico impegna il soggetto richiedente la concessione al rispetto delle prescrizioni indicate nello stesso e di quelle che, di volta in volta, potranno essere impartite dall'ufficio preposto.

CAPO 3 - ESECUZIONE LAVORI

Articolo 122 - Modalità esecuzioni lavori

1. Il soggetto autorizzato all'esecuzione degli interventi su suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico è tenuto all'esecuzione dei lavori autorizzati e del ripristino dei luoghi in osservanza delle specifiche norme tecniche previste nella modalità e con l'impiego di materiali prescritti dall'apposito disciplinare tecnico di cui al precedente art. 121.
2. In linea di principio le prescrizioni relative ai ripristini delle pavimentazioni delle sedi stradali oggetto di intervento, ad eccezione di quelle oggetto di recente intervento di ripavimentazione descritte successivamente e/o per le quali sono state impartite prescrizioni particolari, da eseguire con le modalità del disciplinare tecnico sono suddivise nel seguente modo:

122.1 Ripristini pavimentazioni manomesse a seguito di rilascio di concessione

1. I ripristini dovranno essere eseguiti in unica fase e contestualmente ai lavori autorizzati. Nelle pavimentazioni non bituminose i ripristini prevedono lo smontaggio e la ricollocazione del materiale esistente con eventuali reintegri.
2. Nelle pavimentazioni in conglomerato bituminoso i ripristini dovranno prevedere tutte gli accorgimenti tecnici atti ad evitare eventuali problematiche manutentive ed in modo da rendere la superficie di rotolamento o di calpestio priva di disomogeneità e disallineamenti.

122.2 Ripristini pavimentazioni manomesse a seguito di intervento urgente

1. Nel caso di interventi urgenti il soggetto potrà prevedere il ripristino provvisorio dell'area oggetto di intervento con le modalità di cui al Disciplinare Tecnico di cui al precedente art. 121. Successivamente entro 20 gg. dalla data di intervento e previa richiesta di ordinanza per la modifica del traffico dovrà essere effettuato il ripristino definitivo dell'area con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico di cui al precedente art. 121.
2. L'ufficio preposto, a seconda delle esigenze manutentive dell'area interessata, e comunque a suo insindacabile giudizio potrà richiedere i ripristini dei luoghi con modalità aggiuntive a quelli sopra indicati.
3. Qualora, nei casi in cui la sede stradale oggetto dell'intervento di ripristino per uno scavo rientri nella programmazione dei lavori stradali del Comune di Arezzo, l'Ufficio preposto potrà richiedere l'esecuzione delle quantità dei ripristini dovuti per l'intervento autorizzato su altre strade del territorio comunale.
4. I lavori dovranno essere eseguiti entro i limiti temporali stabiliti dalla concessione e dovranno essere condotti in modo da causare il minor intralcio possibile alla circolazione stradale.
5. **Ad eccezione di riparazioni urgenti è vietato ogni e qualsiasi intervento su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, per un periodo non inferiore a anni 2:**
 - Qualora l'intervento debba essere necessariamente eseguito, ivi compresi gli interventi urgenti, entro i termini temporali sulle opere di cui sopra, il richiedente, dovrà eseguire i ripristini dei luoghi con le modalità prescritte;
 - Qualora, anche nei casi di superamento dei limiti temporali di cui sopra, le condizioni manutentive delle pavimentazioni stradali risultino in buone condizioni l'Ufficio

preposto potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere i ripristini dei luoghi con le stesse modalità previste per interventi ricadenti nei limiti temporali di cui sopra.

6. In caso di ritardo nei lavori rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio preposto del Comune di Arezzo, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l'Amministrazione concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore ai giorni indicati nella richiesta originaria.
7. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti per conto del Concessionario da imprese appaltatrici, restano ferme, in ogni modo, le dirette responsabilità del Concessionario, in quanto unico titolare del provvedimento autorizzativo sia per la corretta esecuzione dei lavori che per l'applicazione delle norme della sicurezza sul lavoro.

Articolo 123 - Deroghe alle prescrizioni tecniche

1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile da parte dell'Ufficio tecnico preposto del Comune di Arezzo derogare alle modalità tecniche stabilite dal Disciplinare Tecnico di cui al precedente art. 121, mediante formulazione di specifiche prescrizioni tecniche fermo restando l'obbligo del rispetto delle stesse da parte del concessionario.

Articolo 124 – Obblighi di manutenzione successiva all'ultimazione dei lavori

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia prevista dal Codice Civile.

Articolo 125 - Sanzioni

1. Chiunque esegua lavori senza la concessione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.
2. Il mancato pagamento del canone è inoltre sanzionato ai sensi dell'art.20 del presente Regolamento

125.1 - Sanzione ritardata ultimazione dei lavori

1. I lavori dovranno essere eseguiti entro i limiti temporali stabili dalla concessione rilasciata. In caso di accertamento di lavorazioni, oltre il termine autorizzato, queste verranno considerate come eseguite in assenza di autorizzazione e i soggetti responsabili, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad €. 500,00 oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

125.2 - Sanzione per ritardata o omessa presentazione di sanatoria

1. Chiunque, a seguito di comunicazione di interventi d'urgenza di cui al precedente art. 117, entro il termine ivi previsto, non presenti l'istanza di concessione in sanatoria è soggetto ad una sanzione pari ad €. 500,00, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

125.3 - Sanzione per ritardata o omessa presentazione della cartografia relativa al censimento

1. qualunque soggetto sottoposto all'obbligo di cui al precedente art. 109, di fornire la cartografia unificata di base in formato shapefile digitale georeferenziata, entro il termine

ivi previsto, non presenti la dovuta documentazione è soggetto ad una sanzione pari ad €. 1.000,00.

Articolo 126 - Disciplina di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, al Decreto del Ministeriale dello Sviluppo Economico 01 ottobre 2013, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002, e loro s.m.i..
2. Dovranno inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

CAPO 4 – NORME FINALI

Articolo 127 – Atti vietati

1. Ai sensi dell'art.15 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 è vietato:
 - eseguire opere ed a che possano danneggiare in qualsiasi modo aree pubbliche, strade, segnaletica e piantagioni ad esse relative;
 - asportare pietre miliari e delimitatori di carreggiata;
 - impedire il libero deflusso delle acque nelle scoline laterali o nelle fognature senza aver ottenuto apposita autorizzazione dal Comune;
 - eseguire, a qualsiasi titolo, opere di occupazione anche temporanea delle suddette aree.

Articolo 128 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione. Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.